

DLXXVI.

TORNATA DI VENERDÌ 2 APRILE 1886

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DI RUDINI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso — Parlano i deputati Ferrari Luigi e Miceli — Il deputato Cavalletto rinuncia a parlare e si chiude la discussione generale — Discorso del ministro di agricoltura e commercio — Parlano poscia i deputati Sbarbaro, Costa, Pais, il relatore e il ministro — Sull'articolo 1 parlano i deputati Parenzo, Marcora, Pais, Vollaro, Capo, Rinaldi Antonio, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 1. — Il ministro delle finanze presenta le note di variazione agli stati di previsione 1886-87 dell'entrata e della spesa del Ministero degli affari esteri, e la relazione della Commissione di vigilanza sul debito pubblico per la gestione dell'anno 1883. Il ministro chiede poscia che le note di variazione sieno trasmesse alla Commissione del bilancio. — Il presidente ricorda l'interrogazione, ieri annunziata, del deputato Plebano. — Il ministro dell'istruzione pubblica presenta il disegno di legge relativo agli stipendi dei maestri elementari, e chiede che sia rimesso, con dichiarazione d'urgenza, alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo. — Il presidente annunzia una domanda d'interpellanza del deputato Vollaro ai ministri del culto, dell'interno e della pubblica istruzione, intorno alle questioni relative alla pertinenza, uso, sorveglianza della scolasteria di Bova in circondario di Reggio-Calabro, ivi ab antiquo esistente, sorte tra il municipio ed il coadiutore Mantovani di quella diocesi che determinarono le dimissioni di quel civico Consiglio; e una domanda d'interrogazione del deputato Bosdari al ministro dell'interno a proposito della necessità di facilitare l'esercizio delle farmacie specialmente nei comuni rurali — Il presidente del Consiglio si riserva di rispondere.*

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3704. Il sindaco di Campobasso trasmette alla Camera una petizione di parecchi scrivani straordinari presso l'Intendenza di finanza di quella provincia, i quali chiedono sia migliorata la loro

condizione rendendola stabile; e voti eguali fanno altri scrivani locali delle provincie di Caserta e di Pisa.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Demaria, di giorni 15; Massabò, di 15; Paita, di 10; Ghiani-Mameli, di 15; Valleggia, di 8; Cuccchi Luigi, di 10 e Curzio Francesco, di 15.

(Sono concessuti).

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

L'onorevole Ferrari Luigi ha facoltà di parlare.

Ferrari Luigi. Una delle frasi che maggiormente mi colpì nell'ultima discussione parlamentare, per la sua verità ed efficacia, fu quella pronunciata dall'onorevole Branca. Egli disse, in quella discussione: " Onorevoli colleghi, rientriamo nella verità „. Ebbene, io credo che la politica non sia la diplomazia, e che, in mezzo alla sfiducia che invade gli animi nostri sulla efficacia del parlamentarismo, rimanga, almeno, chiaro questo vantaggio del Parlamento, di essere cioè lo specchio di tutte le tendenze, di tutte le opinioni, ed anche, dirò, di tutte le impressioni istintive che si manifestano nel paese.

Perciò, io, ieri, seguendo la discussione parlamentare, ho detto a me stesso; se un sentimento mi anima, se un concetto, vero, o falso, invade la mia mente, perchè non dovrò manifestarlo alla Camera?

Non aggiungerò niente di nuovo alla dotta discussione alla quale ieri assistemmo; poco o scarso sarà il vantaggio della mia parola, ma certamente l'unico danno che ne verrebbe, cioè quello di far perdere una mezz'ora alla Camera, in questo caso non si verificherà, giacchè tutti assistiamo ad una seduta deserta, la quale è lo specchio dell'attuale nostra situazione parlamentare e politica.

Perciò io non ho altra intenzione che di dire francamente il mio pensiero, di esporre con la massima sincerità il mio sentimento.

Queste leggi, che furono chiamate sociali, avevano uno scopo politico ed un carattere giuridico.

Lo scopo politico era rappresentato dall'epiteto che ad esse fu aggiunto; si vollero chiamare sociali perchè evidentemente con queste leggi si mirava allo scopo di rannodare alla compagine sociale le classi lavoratrici. Or bene, io sbaglierò, ma non esito ad affermare che, per questa parte, queste leggi sono cadute.

Lo deplorò ieri con lo zelo di un neofito della nuova maggioranza, l'onorevole Baldini. Egli constatava il fenomeno e dichiarava di volersi astenere dall'indagarne le cause.

Io mi permetto di colmare brevemente la lacuna e di dire all'egregio collega, che una maggioranza,

la quale accettava un programma, nel quale questa legislazione sociale era posta per forma, una maggioranza la quale si riannodava con un concetto e un sentimento di paura ad un Governo che non avea energia per il compito che si assumeva, era destinata a mancare allo scopo che si prefiggeva.

Governo e maggioranza nelle ultime elezioni non si stringevano che intorno ad un vessillo negativo, ad un concetto di paura; era impossibile che con questo concetto si potesse far trionfare una legislazione sociale e molto meno a questa legislazione si potesse dare efficacia pratica.

Da ciò dovrà venirne la conclusione che queste leggi, perchè cadute come sociali, lo siano anche come leggi, vere e proprie? No: rimane ad esse l'aspetto giuridico. Queste leggi si debbono fare perchè lo Stato ha il dovere di farle, perchè lo Stato moderno unisce una funzione etica ad una funzione giuridica; perchè non è più permesso dissimularsi che nuova forma assume il diritto di fronte ai nuovi bisogni sociali.

Questa legge che sta davanti a noi, non è più una legge sociale; è una legge di Stato. Lo Stato riconosce la personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso, per la stessa ragione per la quale la negava alle corporazioni religiose; lo Stato moderno ha negato la personalità giuridica alle corporazioni religiose, perchè ha ravvisato in esse fini contrari ai suoi. Lo Stato moderno non può riconoscere personalità giuridica, in chi inalbera la bandiera dell'ascetismo e dell'ozio, ma deve riconoscerla in chi inalbera la bandiera del lavoro, perchè sul lavoro si fonda la nostra civiltà.

Dal concetto che io mi fo di questa legge apparisce chiaro che io non posso approvare le restrizioni che cogli articoli sono poste al principio. Non è ammissibile che lo Stato debba porre condizioni a ciò che io credo un puro e semplice dovere che emana dalla sua missione; non è ammissibile che si dica: io vi concedo ciò che non posso negarvi, ma intendo che vi sottoponiate a date regole, a date condizioni, ad un'ingerenza governativa.

Si comprendono le condizioni, ed in ciò io dissento profondamente dagli onorevoli colleghi i quali ieri ne hanno fatto una questione di dottrina politica; hanno cioè negato assolutamente allo Stato la facoltà di intervenire nelle questioni che interessano l'amministrazione delle Società di mutuo soccorso sempre ed in qualunque caso. Si comprende questo bisogno di legiferare intorno alle Società di mutuo soccorso, quando lo Stato assicura ad esse dei vantaggi positivi ed eccezionali; ed in ciò io sono confortato anche da esempi.

Io credo che da questo concetto fosse animato il Bismarck, quando entrò in trattative col Lassalle, il quale poneva a base del suo programma, che lo Stato desse cento milioni di talleri alle associazioni produttive. Io comprendo allora che lo Stato dicesse: io vi offro dei vantaggi eccezionali al patto che voi assecondate il movimento al quale presiedo, che voi entriate nell'orbita entro la quale intendo che debbano stare le associazioni costituite.

Ed in ciò io sono pure confortato dall'esempio dell'ultima legge francese del 1883. La repubblica voleva portare una modificazione profonda a questa materia delle associazioni di mutuo soccorso, le quali erano regolate dal regime napoleonico. Ebbene, su che cosa si aggirò la discussione? Non si discusse sulla personalità giuridica; essa fu messa fuori di questione: dietro consenso di tutte le società operaie furono distinte in autorizzate ed in approvate. Le autorizzate, che rinunziavano a qualunque soccorso di Stato, avevano la personalità giuridica per il solo fatto di esser denunciate alla residenza municipale. Le Società di mutuo soccorso approvate fruivano di vantaggi eccezionali offerti loro dallo Stato, e questi venivano concretati dall'articolo 18, che autorizza comuni e provincie a sovrimporre un centesimo alle sovrimposte per venire in soccorso a Società di mutuo soccorso, che ne facciano domanda, e ne dimostrino il bisogno; e l'articolo 21 che pone a disposizione delle Società di mutuo soccorso dieci milioni sulla Cassa dei depositi e prestiti.

In questo caso comprendo il linguaggio del relatore di quella legge, il quale così si esprime: noi chiediamo abdicazione ad una libertà assoluta, chiediamo alle Società di mutuo soccorso di accontentarsi di una libertà relativa, se vogliono fruire dei vantaggi che loro offre lo Stato, ossia il rappresentante della massa dei contribuenti.

E qui mi duole di non veder presente l'onorevole Odescalchi, poichè dalla materia speciale di cui ci occupiamo io intendo passare brevemente alla materia generale, che evidentemente non può dirsi estranea e che preoccupa l'animo di tutti.

L'onorevole Odescalchi ieri giustamente affermava che la questione del lavoro, risolta brutalmente dall'antichità con la schiavitù, temperata dal medio evo col regime corporativo, rimaneva insoluta nella moderna società sotto il regime della libera concorrenza.

Complèterò il suo pensiero.

Il terzo stato ebbe il torto di affidarsi ad un

concetto assoluto, mentre crede che nulla di assoluto vi abbia nella umana società. Il terzo stato nella baldanza della vittoria conquistata sulle antiche classi privilegiate, proclamò il principio della libertà e credette che bastasse questa proclamazione della libertà per provvedere a tutti i bisogni che la moderna civiltà presentava.

Il terzo stato disse all'uomo: sorgi, sei libero, e cammina.

Ebbene questo grido può essere una bandiera pei forti, ma diventa amara ironia pei deboli. Il terzo stato non vide che nelle istituzioni medioevali, la maggior parte delle quali doveva esser condannata, ve ne erano di quelle che potevano essere ancora capaci di svolgimenti benefici. Non si doveva condannare *a priori* tutto il regime delle corporazioni, ma vedere che cosa vi fosse in esse di antiquato, che cosa vi potesse essere di conciliabile coll'individualismo moderno; ma il credere che tutto potesse appoggiarsi alla libertà individuale, che questa famosa bandiera dovesse esser capace di tutte le vittorie, potesse riparare a tutti i danni della civiltà, fu errore di un concetto troppo unilaterale ed assoluto.

Che cosa l'onorevole Odescalchi intravede nell'avvenire per rimediare a questo portato evidente della rivoluzione del 1789, della quale noi siamo i continuatori ed i figli?

Egli intravede la forza dello Stato; ed io in gran parte sono d'accordo con lui: ma il concetto che egli si fa dello Stato mi sembra un concetto troppo dottrinario, e direi con parola più chiara troppo tedesco. Io credo che prima dote dell'uomo politico debba essere quella di studiare con analisi perseverante le tendenze delle masse, i sentimenti, le opinioni che si manifestano nel paese.

Or bene io osservo questo fatto che l'italiano ha una innegabile tendenza a tradurre in pratica un concetto teorico; il cervello italiano non è il cervello tedesco, voi non potrete mai portare un cervello italiano alla concezione astratta di un'idea di Stato, senza che quest'idea venga tradotta in una immagine viva che gli si presenta allo sguardo.

Parlate ai nostri operai di Stato, essi vi risponderanno: Depretis. Quel giorno in cui un uomo politico non sia circondato dalla forza che a sua disposizione hanno messo le circostanze della situazione politica, essi ve la estrinsecheranno in un'altra forma: Parlamento.

Quel giorno in cui le istituzioni parlamentari fossero per avventura tramontate, essi ve la rappresenteranno con un'altra immagine viva; ma è certo che voi non potete, alla mente delle classi lavoratrici italiane, far comparire l'idea astratta

di uno Stato superiore agli individui, superiore alle classi, che come tale ha il diritto di imporsi a cittadini, ad associazioni, a Corpi morali. Perciò mentre io nutro vivissima fede, che in un avvenire prossimo, all'esorbitanza dell'individualismo possa por freno lo Stato, credo prima necessario svilupparne nella coscienza popolare l'idea.

Bisogna perciò sviluppare il germe di quel concetto che nella coscienza popolare già esiste e che si estrinseca nel concetto di una collettività, che infrante le barriere sociali, si manifesti in una sintesi superiore, *il popolo*.

A questo concetto unite un ordinamento interno, il quale, all'individuo che cresce, presenti, al di fuori della famiglia, prima l'associazione, poi il comune, poi la provincia; e al disopra di questo il potere centrale con la facoltà legislativa; ed avrete un complesso di organismi collettivi concentrici, i quali soli saranno capaci di frenare l'individualismo che esorbita di integrare le scarse forze dell'individuo isolato.

Del resto, signori, osserviamo imparzialmente i frutti che anche in Germania esercita il concetto astratto dello Stato.

Ma non vedete voi che mentre il principe di Bismarck poggia il suo sistema sopra un solo concetto, sulla compressione della borghesia liberale, gli operai votano compacti contro di lui e per i socialisti? E i socialisti una volta giunti nell'Aula legislativa che cosa trovano? Trovano come loro alleati soli, nel respingere le leggi eccezionali contro di essi concepite, i liberali borghesi.

E che volete voi che da questo stato di cose n'emerga se non ciò che è inevitabile nella natura umana, ciò che deriva dalla simpatia che avvince sempre in un vincolo comune i perseguitati e gli oppressi? Non è difficile perciò intravedere nell'orizzonte germanico quella lega tra borghesia liberale e classi operaie che ancora è la più sicura difesa della Società italiana.

Poichè sì io lo credo, e ne sono convinto, che all'infuori dell'influenza deleteria esercitata dalla politica governativa, l'unica difesa seria della società italiana sta nel vincolo non ancora fortunatamente distrutto fra la borghesia liberale e le classi lavoratrici.

Io credo che quella unione sorta dagli entusiasmi patriottici si manterrà per le lotte dell'avvenire e ad essa dovremo se il pauroso problema sociale si avvierà in Italia, a differenza d'altri Stati, a pacifiche soluzioni.

Me ne affida il fenomeno che allo sciagurato sistema di artificiale intimidazione la borghesia liberale risponde col grido della concordia e della

pace col verdetto d'assoluzione dei giurati di Venezia, rifiuta di seguirvi sulla via della paura, perchè sa che dietro alla paura sta la catastrofe. (*Commenti*).

Io ho fede che questa borghesia liberale italiana si persuaderà che troppe ingiustizie vi hanno nel nostro organismo sociale, e mantenendo questo vincolo e questo nesso saprà far sì che questi attriti paurosi, i quali sgomentano omai tutta la Europa, prenderanno in Italia uno svolgimento pacifico.

Se questa fede non mi assistesse, io rinunzierei alla vita politica.

Pur troppo la politica governativa ha fatto di tutto per distruggere questo vincolo. Le risposte del guardasigilli date in questa Camera, sono un sintomo che il Governo sta battendo una via, che credo pericolosissima. Alla paura s'ispira la politica governativa nelle relazioni ecclesiastiche; alla paura nelle sue relazioni coll'estero; (*Rumori*) alla paura s'ispira la politica governativa nella trasformazione dei partiti parlamentari; nei nostri istituti educativi, nei quali pur troppo si cerca di soffocare sotto l'onda d'uno scetticismo precoce nella gioventù quei germi d'entusiasmo, che la natura provvidamente ha posto per costituire ciò di cui finora non avevamo l'esempio, una classe borghese costituita freddamente, egoisticamente, separata dalle classi lavoratrici. Alla paura s'ispira questa politica, ed io la credo la più pericolosa, la più infausta, la più nociva che si possa immaginare per la società italiana.

Contro questa politica noi siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze. A voi, se siete veramente conservatori dello stato attuale, spetterà il dimostrare che a cangiare una siffatta politica, a conseguire il nostro scopo può bastare un cambiamento di Ministero. (*Commenti — Approvazioni dall'estrema sinistra*).

Presidente. L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.

Miceli. Intervengo in questa discussione con molto rincrescimento, perchè qualcuno potrebbe credere che con le osservazioni che io presenterò alla Camera intenda di difendere me stesso, essendo io stato autore di un disegno di legge sulle Società di mutuo soccorso. Quel disegno di legge ebbe il suffragio favorevole del Senato e se fosse giunto alla discussione della Camera ed avesse riportata la sua approvazione, sarebbe già da cinque anni legge dello Stato ed a quest'ora avrebbe assicurato alle Società di mutuo soccorso una vita regolare ed uno stabile assetto.

Inoltre prendo a parlare con rincrescimento,

imperocchè ieri tutti gli oratori che parlarono in questa Camera, ed oggi l'onorevole Ferrari, protestarono contro il disegno di legge presentato dal Ministero, in nome delle libertà violate, in nome dei diritti delle Società operaie, che dicono conculcati.

Io all'incontro debbo fare delle osservazioni contro il disegno di legge, parendomi, che il principio a cui si è ispirato il Ministero e la Commissione, sia sbagliato; il principio cioè di affidarsi interamente alla responsabilità degli operai, lasciando loro piena libertà di agire, e senza che la società italiana, rappresentata legalmente dal suo Parlamento, abbia facoltà d'intervenire per mezzo di una legge che regoli i diritti ed i doveri dei soci di fronte al paese, dei soci di fronte alle associazioni di cui fan parte.

Il solo onorevole Odescalchi mi fece l'onore di dichiarare alla Camera, che vedeva una lacuna in questo disegno di legge, la mancanza cioè, di alcune cautele, che nel mio disegno esistevano, e che ebbero il voto del Senato.

Comunque sia, veggio che la corrente è vertiginosa, irresistibile per una libertà senza limiti, per una libertà senza sindacato. Ed io che ho consacrato tutta la mia vita al culto della libertà, che l'ho sempre servita con tutto il cuore, e con tutta la devozione, debbo ora dichiarare che questa specie di libertà, che i miei amici vorrebbero dare alle Società, anzichè recare ad esse utile e vantaggio, potrebbe esser causa della loro rovina.

Ed è questa convinzione, che viene dall'affetto grandissimo che ho per le Società di mutuo soccorso, che mi ha imposto come dovere di coscienza, di dire francamente il mio pensiero in questa circostanza.

Qualcuno dei miei onorevoli colleghi, ieri, nell'entusiasmo che destava nell'animo loro il desiderio di dare alle Società operaie questa libertà che secondo essi sarebbe come una luce rigeneratrice dell'esser loro e delle loro condizioni sociali, non hanno avuto difficoltà di trovare nei disegni di legge finora presentati dai vari Ministeri, uno scopo recondito (l'onorevole Pellegrini lo ha detto, con molta chiarezza), uno scopo di polizia, uno scopo che, secondo una frase gesuitica usata in Toscana, si chiamava *di buon governo*, ma che, nel fatto, non era cosa che bieca e malvagia.

Talchè colui che, il primo, presentò un disegno di legge sulle Società operaie, l'onorevole Maiorana-Calatabiano, nostro collega per tanti anni in questa Camera, ed ora senatore, avrebbe obbedito a questo bieco intento; ed io, suo successore, che

presentai un altro disegno di legge che modificava il suo, avrei obbedito all'intento medesimo.

Secondo gli onorevoli nostri colleghi, adunque, noi che, fino ad oggi, ci siamo creduti liberali d'acqua pura, dobbiamo incominciare a sospettare che il nostro liberalismo sia stato, per il passato, e sia, anche pel presente, un liberalismo falso; e che noi, anche innocentemente, forse, per mancanza d'ingegno necessario a comprendere le idee, non abbiamo saputo comprendere, dopo tanti anni di vita e di azione che cosa fosse libertà.

Onorevoli colleghi, questo è troppo! Non avrei mai creduto che potesse sorgere rimpetto a noi una simile accusa, un simile sospetto! Contro la quale accusa, e contro il qual sospetto non mi credo neppure in obbligo di protestare.

Che se qualche parola di protesta mi è sfuggita, ciò è stato in riguardo del senatore Maiorana-Calatabiano che non fa parte di questa Camera e che non potrebbe rispondere verbo qui agli oratori che, ieri, parlarono.

Non oso dir nulla nè per l'onorevole Berti, nè per l'onorevole Grimaldi: poichè essi non hanno bisogno della mia difesa, siccome quelli che ben sapranno far le parti che loro convengono; ma questa stessa imputazione qualche cosa prova; e prova che l'indirizzo delle idee degli onorevoli deputati che ieri parlarono con tanto calore, contro questa legge, è sbagliato.

Ed io credo di poterlo provare con fatti e con ragionamenti la di cui importanza sono sicuro che sarà imparzialmente valutata da' miei onorevoli colleghi.

Nel mio disegno di legge, o signori, io aveva due scopi da conseguire; scopi che avea egualmente l'onorevole Maiorana-Calatabiano.

Il primo era naturalmente di dare la cittadinanza legale alle Società di mutuo soccorso, che sono una delle forme più lodevoli, più importanti della previdenza del nostro popolo; una delle istituzioni che caratterizzano nobilmente l'epoca in cui viviamo.

Ed io in queste Società operaie non considero soltanto il beneficio del soccorso che l'uno reca all'altro, ma considero in esse anche qualche cosa di più elevato.

L'uomo isolato ha un'idea, un concetto, e, sebbene fecondo, sebbene utile, nel suo isolamento questo concetto è come se non esistesse. Unito ad altri, espone il concetto suo, lo discute, l'idea si sviluppa, e ne può sorgere un'utile istituzione. Gli operai, uniti in associazione, acquistano la coscienza della propria dignità, e si allontanano

dalle pratiche che, non avendo questo rifugio dell'associazione, sono soliti a seguire, pratiche le quali sono la causa della corruzione spesso, e degli errori dei nostri operai. Gli operai, uniti in associazione, tengono con orgoglio la posizione che hanno acquistata, e qualora venisse per loro il pericolo di esserne respinti, si crederebbero offesi, si crederebbero disonorati.

Quindi un grandissimo effetto morale delle Società è quello di migliorare i suoi componenti, di impedire che essi deviino dalla retta via come accadrebbe se l'influenza benefica dei soci non imponesse a ciascuno l'operosità, l'onestà e le altre virtù, dalle quali promove la buona reputazione ed il benessere.

Con questo concetto che io ho delle Società di mutuo soccorso, immaginate, o signori, quanto possa essere la mia premura perchè esse esistano, perchè esse prosperino, perchè in tutti gli angoli del nostro paese noi possiamo veder sorgere in grande numero, più di quello che siano, queste Società.

Ma, oltre del concetto di dare la cittadinanza legale a queste Società, che meritano tanti riguardi da parte dello Stato, ne ebbi un altro più urgente, sebbene meno ampio del primo; il concetto, cioè, il proposito di far sì, che se le Società esistenti avessero nella loro organizzazione qualche magagna, si potesse con la legge correggerla.

Talchè il mio scopo era di salvare da possibili pericoli, che a me erano stati indicati da persone autorevoli e degne di fede, le Società esistenti.

E questi pericoli, o signori, io debbo dirlo, esistevano allora ed esistono adesso.

L'onorevole Maiorana - Calatabiano, appena avuto il portafogli del Ministero di agricoltura, volle studiare il grave problema con tutto lo zelo che meritava; ed avvalendosi dei lumi della Commissione consultiva per gli istituti di previdenza e di lavoro, diede l'incarico ad un Comitato, eletto tra i membri più competenti della Commissione, di studiarlo profondamente.

Oltre lo studio, che si fece da questo Comitato, uno dei membri di esso, il signor Marco Besso, ebbe l'incarico di fare una inchiesta sulle condizioni, in cui si trovano le Società di mutuo soccorso.

Il Besso fece l'inchiesta. Quali ne furono le conclusioni? Giacchè siamo in questa discussione, e si dice che lo Stato non deve neppur permettere una legge che crei delle garanzie, per le quali le Società esistenti che si trovino male organizzate, si organizzino in modo da poter vivere e

prosperare, io debbo leggere qui quello che trovo stampato come conclusione dell'inchiesta suddetta; ecco le parole precise:

„ In ogni modo fondandomi, oltrechè sullo studio teorico, sopra una lunga esperienza della materia, sento il dovere di rappresentare all'Eccellenza Vostra (al ministro d'agricoltura, industria e commercio) che la costituzione e l'andamento delle Società di mutuo soccorso, principiando pur troppo dalle maggiori, sono tali da togliere ogni speranza per la loro salvezza, ove non siano introdotte radicali riforme nei loro ordinamenti. „

E dopo di aver parlato di due Istituti che si ritenevano forti e potenti, e che si trovarono sull'orlo del fallimento soggiunge:

„ E tutto questo per l'erroneità delle basi assunte da principio e per la mancanza dei calcoli esatti nel seguito, tanto che si deve disperare dell'avvenire di tali Istituti, fino a che non adottino i metodi scientifici; e non saprei davvero accettare la responsabilità di proporre all'Eccellenza Vostra delle norme che riconoscano alle Società il diritto di vivere, se non si domandano ad esse, in pari tempo, quei requisiti che per vivere sono una necessità. „

Ecco poi il principale rimedio che suggerisce: „ Alcune di esse potrebbero essere condotte a limitare gli scopi sociali a quelli che più specialmente sono propri del loro istituto, cioè il mutuo soccorso in caso di malattia ed il sussidio in caso di morte, limitandosi, quanto alle pensioni per la vecchiaia, a costituirsi intermedie con la Cassa di rendite vitalizie, ecc. „

Ed io intesi di prendere con quel disegno di legge delle cautele, le quali creassero i requisiti necessari perchè le Società vivessero.

Ma vedete quanto è grave e triste la conclusione dell'onorevole relatore:

„ E se la divulgazione delle norme proposte non avesse altro risultato che quello di persuadere buon numero di Società che così come ora sono, non possono reggere e le determinasse a liquidare, il vantaggio sarebbe tutt'altro che lieve, perchè verrebbero impediti disastrose catastrofi che altrimenti saranno inevitabili. „ (Senso).

Dunque, o signori, io, convinto della posizione di fatto delle nostre Società operaie, dissi che bisognava provvedere. E non ci poteva essere un'occasione più propizia per provvedere che la legge, la quale era chiesta dall'opinione pubblica,

e dalle stesse Società, la legge del riconoscimento giuridico della medesima...

Una voce. Non tutte!

Miceli. Qualcuna di queste Società non voleva. Ma, o signori, le Società spesso spesso sono assolutamente innocenti di taluni fatti che si compiono in loro nome, perchè sono assolutamente ignare di quello che i loro capi, ed i loro amministratori facciano e dicano.

E questo si è dimostrato in vari Congressi, in cui chiedendosi il riconoscimento giuridico, si chiedevano i vantaggi che lo Stato prometteva anche nel primo disegno di legge, come in quello che io ho presentato, ma nello stesso tempo si diceva dai delegati, per lo più non operai: non vogliamo essere assoggettati ad alcuna condizione, vogliamo vivere come a noi piace, ed esclusivamente come a noi piace, mentre la maggioranza dei soci, i veri operai, la pensarono diversamente.

Ma noi, che siamo i legislatori del paese, dobbiamo avere tutti i riguardi naturalmente ai cittadini, ed alle varie collettività dei cittadini, che esprimono i loro pensieri, ed i loro desideri; ma dobbiamo fare quello che la coscienza ci detta, la coscienza ispirata dal solo scopo del bene del pubblico, e, in questo caso, del bene delle Società di mutuo soccorso, anche di quelle le quali credono, e crederanno forse nei primi momenti che ciò, che loro s'impone dalla legge perchè migliorino le loro condizioni, sia piuttosto d'impaccio che di sviluppo della loro attività.

Io ricordo, signori, che le sole condizioni essenziali da me proposte erano le seguenti: proporzionalità fra i tributi e le promesse; il che vuol dire che le Società non potevano promettere al di là di quello che le loro forze permettersero di mantenere. E non so come su questo punto possa sorgere obiezione.

Infatti obiezioni non sono state fatte dagli onorevoli oratori che hanno preso parte a questa discussione; nè dagli stessi congressi, che infine dichiararono essere la posizione delle Società molto pericolosa appunto perchè non v'era proporzionalità fra i contributi e le promesse; ma pretesero di migliorare le condizioni loro unicamente da loro stesse e senza l'intervento dello Stato, sia per mezzo di una legge, sia in altro modo. Dunque fu riconosciuta anche dai capi di queste Società la causa principale del pericolo che le minaccia.

Seconda condizione da me proposta era impiego dei fondi sociali fatto in modo determinato, affinchè non potessero distrarsi e sottrarsi. Su queste e sopra altre condizioni io non mi diffon-

derò molto, o signori, ma qualche parola io debbo particolarmente dire sull'impiego dei fondi. Taluni hanno detto: ma volete voi portare la tutela sulle Società sino a dir loro come debbono impiegare i loro fondi? Piano! — Noi sappiamo come sono e di quali elementi composte le Società; brave persone, probe, rispettabili e desiderose del bene pubblico e del proprio. Ma non credo far loro oltraggio se dico che i poveri operai, non avendo un'istruzione sufficiente, non possono poi vedere nelle cose umane con l'occhio sicuro con cui vede l'uomo colto, l'uomo di scienza ed anche quello mediocrementemente istruito. L'impiego dei fondi! Era recente, o signori, la memoria di quello che era avvenuto a parecchie Società di mutuo soccorso con le famose Banche, che furono poi dette *Banche di truffa* a Napoli.

Si vide questo fatto, che privati ed associazioni attratti dalla promessa di forti interessi andarono in rovina. E forse non sappiamo che sette od ottocento milioni di danaro italiano è andato a perdersi nell'impiego di fondi turchi, unicamente perchè l'interesse era forte, nel mentre l'interesse del debito pubblico del nostro consolidato non era che del 5 tutto al più del 6 per cento?

Ebbene un ministro che doveva proporre un disegno di legge che riguarda associazioni composte di operai, doveva anche rendersi conto delle loro condizioni tanto intellettuali che morali, come pure dell'importanza e gravità di certi fatti accaduti nel paese. Ed ecco perchè mi par troppo che gli onorevoli avversari di questa legge, abbiano ritenuto come una catena che si volesse mettere alle Società quella della prescrizione dell'impiego dei fondi.

Senonchè nel mio disegno di legge io recai una modificazione a quello del mio antecessore, dichiarando che voleva un impiego determinato unicamente per ciò che riguarda i fondi raccolti per le pensioni per la vecchiaia, i quali sono vistosi e per cominciare ad erogarli occorrono molti anni. E mi pareva non conveniente che gli amministratori potessero disporre *ad libitum* di questi fondi per un gran tratto di tempo. Ma fu stabilito nello stesso disegno di legge che il danaro dei fondi per sussidi ai malati, le associazioni lo potessero impiegare come volessero. Un'altra regola era il numero dei soci.

Signori, se si presenta al Parlamento, al Ministero, a chiunque un'associazione di 15, 20 o 30 persone che facciano la promessa di sussidi o di pensioni, ognuno certamente si sentirà nel dovere di dichiararla impossibile e di deplorare la cecità dei proponenti; ma siccome un fatto così strano

non è difficile che avvenga, così si disse che per le Società di mutuo soccorso le quali volessero dare dei sussidi per malattia, fossero almeno composte di 50 persone, e quelle che volessero dare le pensioni per la vecchiaia, di 200. Ultima condizione essenziale fu la separazione della contabilità, secondo gli scopi, senza di che sono inevitabili funeste confusioni ed ingiustizie.

Ma, signori, io vi dichiaro francamente che a tutte queste condizioni io potrei rinunciare, per la speranza che essendo così evidenti ed importanti nei loro effetti, potessero provvedervi le Società medesime. E vi rinuncierei meno mal volentieri, se la Camera pensasse di mantenere in vita quella Commissione centrale che io aveva stabilita, e che l'onorevole Berti aveva mantenuta; Commissione di consiglio e non altro; Commissione composta di uomini i quali avrebbero dovuto sacrificarsi a studiare e lavorare per il bene delle Società operaie. Non potrei però rinunciare in nessun modo alla prima condizione, ossia alla proporzionalità dei contributi alle promesse.

Voi, signori, avete visto, quale sia il parere della Commissione per gli istituti di previdenza e di lavoro. Vi ho letto le parole testuali di colui che competentissimo fece l'inchiesta; e mi occorre di dichiarare a proposito di lui che egli è un uomo che dirige un Istituto d'assicurazione molto importante, che ha un affetto grandissimo per le Società di mutuo soccorso, per le quali ha istituito due premi l'anno scorso. Di più, e come sociologo e come economista ha le idee più libere che si possano immaginare. Spero che la Camera voglia tener conto di questo fatto, e si persuaderà che se le Società di mutuo soccorso, per effetto del disegno di legge che noi stiamo discutendo, non saranno raddrizzate fino al punto di poter togliere le debolezze che fanno loro correre il rischio, ciò non sarà colpa di quelli che hanno preparato i primitivi disegni.

Ed io questa rovina delle Società non l'ho voluto nè la vorrei mai, precisamente per la grande missione che queste istituzioni hanno nell'epoca nostra, in ogni paese. Si dice: voi non avete diritto d'imporre delle condizioni. Oh, io non intendo di entrare a vele gonfie in questo pelago delle questioni di diritto e delle teorie: Dico solo che nelle stesse relazioni dell'onorevole Fano e dell'onorevole Morpurgo è dichiarato, e nessuno ha contestato questa dichiarazione, che le Società di mutuo soccorso sono istituzioni di pubblico interesse; e lo Stato ha confermato questa dichiarazione, oltrechè con altri mezzi, ora nello stesso disegno di legge che il ministro presenta l'ha

confermata, accordando parecchi vantaggi alle stesse Società; vantaggi che costituirebbero un odioso privilegio, qualora alle medesime si togliesse il carattere d'istituzioni di pubblico interesse.

Un'altra massima consacrata nelle due relazioni e specialmente in modo energico e preciso, in quella del compianto Morpurgo, è questa, che lo Stato per il solo fatto del riconoscimento di un ente morale certifica a tutto il mondo la solvibilità dell'ente morale stesso; certifica che quest'ente morale è nelle regolari condizioni di vita.

Ora, o signori, io udii ieri l'onorevole Baldini distinguere due scuole: la scuola che crede che lo Stato in queste cose non abbia alcuna responsabilità, ed un'altra scuola la quale crede a questa responsabilità.

Egli dichiarava di essere della prima scuola. Ma, o signori, è evidente la responsabilità dello Stato e quindi la veracità della scuola, che ritiene lo Stato responsabile, altamente responsabile del riconoscimento degli enti morali, inquantochè certifica della loro vitalità, della loro regolarità di esistenza. Che se noi immaginassimo che si potesse fare una dichiarazione solenne che non esiste questa responsabilità, sarebbe nella natura stessa delle cose che questa responsabilità si rivelerebbe (Benissimo! a sinistra).

Ma se non vi fosse responsabilità in simile fatto per qual motivo si chiederebbe dalle Società questo riconoscimento da parte dello Stato? Questo riconoscimento deve avere un significato; e se ha un significato quale può essere? Perchè le associazioni credono di acquistare potenza, autorità e consistenza da questo riconoscimento; imperocchè con questo riconoscimento il Governo dichiara che le loro condizioni sono inattaccabili, che le loro condizioni economiche sono regolari. Insomma lo Stato certifica della loro solvibilità; quindi della loro potenza di corrispondere, coi mezzi che hanno, alle promesse che fanno. Io spero che non vi sia nessuno in questa Camera che possa contraddire all'evidenza, alla verità di questa massima. Ora, se è vero questo, o signori, come potrebbero il Parlamento e il Governo italiano concedere il riconoscimento di queste Società, senza la cautela della corrispondenza tra i contributi e le promesse?

Se lo Stato facesse altrimenti, dopo l'inchiesta di cui esistono i verbali nel Ministero di agricoltura e commercio e di cui ho letto stampate le parole che avete udito; dopo le tante discussioni fatte l'anno scorso e quest'anno nel seno della Commissione per gli Istituti di previdenza, ove si

è stabilito che non possono essere riconosciute le Società le quali manchino di questo primo requisito di avere ciò che promettono, lo Stato diventerebbe complice dell'errore o della frode.

Perchè, o signori, questa differenza fra le promesse e i contributi proviene o da un errore di calcolo, o da un innocente inganno col quale i direttori e i promotori delle associazioni cercano attirare gli operai a costituirsi in associazione.

Questo inganno, che io chiamo innocente, avuto riguardo al sentimento che lo ha ispirato, può essere compatito, e da un certo punto di vista anche lodato; ma il Parlamento che si rendesse complice di un inganno, per qualunque fine ordito, mancherebbe al suo primo dovere, certificando quello che sa che non esiste; darebbe un certificato falso; ed io spero che il Parlamento italiano non voglia far ciò.

Questa è la vera posizione delle cose.

Ma taluni dicono: quali saranno le conseguenze di questa condizione di cose?

Signori, io non vado tanto oltre quanto il commendatore Besso, il quale dice che se per effetto delle norme che il Governo imponesse alle Società di seguire, oppure, se, per effetto di una legge, ne venisse come conseguenza che parecchie delle Società liquidassero, ciò sarebbe un bene non lieve, perchè così si eviterebbe la catastrofe che è inevitabile nell'avvenire.

E sapete perchè egli la chiama catastrofe? Perchè, o volere, e non volere, quando si cade per fallimento, si cade nel disonore. Vi è il danno degli infelici che hanno affidato il loro danaro in mani che non hanno saputo amministrare, ed il discredito enorme del principio di associazione. Dimodochè noi che con questo disegno di legge sul riconoscimento volevamo trovare una molla per diffondere queste istituzioni, invece non faremo che tirare un colpo mortale a quelle che esistono, e impedire che nuove ne sorgano nel paese. No, io a differenza del signor Besso non mi rassegno alla liquidazione di molte Società, ma credo che debbasi fare ogni sforzo perchè si correggano, e ciò sarebbe ottenuto da una provvida legge.

Ma qualcuno disse ieri (l'onorevole Sbarbaro): Potrebbe avvenire coi legami, coi vincoli che la legge stabilisce, che esistessero nel paese Società riconosciute, e Società non riconosciute. Questo dualismo sarebbe funesto.

Ma, signori, questo è proprio un grande errore in cui è caduto l'onorevole Sbarbaro. Le Società di mutuo soccorso sono ognuna indipendente dall'altra, e ciascuna ha una perfetta autonomia. Una

Società ricca a Roma, e riconosciuta, non influirà mai sopra una Società, la quale sia costituita, e non riconosciuta, a Rieti o ad Albano.

Le Società non sono collegate in modo che gli interessi di una cattiva, influiscano su quelli di altra buona. Le Società di mutuo soccorso si trovano nella condizione di ottemperare alle garanzie che si ritengono necessarie? E allora saranno riconosciute, se no, non saranno riconosciute. E allora che cosa avverrà? Avverrà che queste non riconosciute continueranno a vivere come hanno vissuto finora, come Società libere, e col tempo, perfezionando le loro condizioni (e sarebbero spinte a perfezionarle) acquisterebbero anche esse la facoltà di poter essere riconosciute.

Dunque il danno che da taluni si prevede, non può avvenire. E d'altronde non vi è danno maggiore di quello di vedere fra pochi anni, per effetto di questo errore, di questa magagna che deploriamo l'insufficienza di mezzi per mantenere tutte le promesse, di vedere andare in rovina una gran parte di esse.

Qualcun'altro ha detto: ma le Società commerciali non sono soggette a tutte queste cautele.

Ma, onorevole Costa, questo è un errore. È vero che le Società commerciali non sono soggette alla autorizzazione governativa; ma esse, per esistere e per funzionare, hanno bisogno di compiere atti importantissimi; sui quali atti importantissimi si appoggia una sentenza di tribunale, che dichiara la esistenza giuridica delle Società medesime.

Se avessi qui il Codice di commercio, proverei a tutti coloro che vogliono far questo paragone fra le Società di mutuo soccorso e le Società commerciali, come, se ammettessimo che pel riconoscimento delle Società di mutuo soccorso, si dovessero adottare gli stessi provvedimenti che, per le Società commerciali, aggraveremmo davvero ed enormemente le Società operaie. Infatti, per esempio, nell'articolo 131 del Codice di commercio è imposto che le Società per azioni ed in accomandita sottoscrivano per tutto il capitale, e che ne versino tre decimi; inoltre, che versino questi tre decimi, in danaro, nella Cassa depositi e prestiti. Riguardo, poi, alle Società di assicurazione, se queste sono nazionali, debbono versare un quarto delle somme assicurate; se sono straniere, debbono versarne una metà. E via discorrendo.

Per non abusare della cortesia della Camera, non cito altri articoli del Codice di commercio; ma ognuno di voi, specialmente se giurista, mi può insegnare che le Società commerciali, sebbene non

abbiano più bisogno dell'autorizzazione governativa, di cui non avranno più bisogno nemmeno le Società di mutuo soccorso, sono tuttavia soggette all'adempimento di tante condizioni e gravissime, che guai se fossero imposte alle Società di mutuo soccorso!

Un'altra prova, o signori, della verità di ciò che io dico, ed a cui ho già accennato, ma che credo, di ripeterlo, per maggior chiarezza, è questa: che anche dopo che fu pubblicato il disegno di legge dell'onorevole Berti, che elimina le condizioni che erano stabilite in quello da me presentato, e votato dal Senato, la Commissione per gl'istituti di previdenza e di lavoro non ha mai voluto proporre al Ministero il riconoscimento di Società di mutuo soccorso le quali non avessero un'amministrazione esatta, e specialmente quando non avessero i loro contributi proporzionati alle promesse.

E lo stesso onorevole Fano, che fu l'autore della relazione, la quale scompigliò il disegno di legge da me presentato, e che fu accettato dall'onorevole Berti, nella qualità di relatore presso la Commissione degli istituti di previdenza, negò sempre l'autorizzazione alle Società le quali non avessero precisamente questa condizione, ossia i mezzi per far onore alle proprie promesse.

E finalmente, o signori, ieri sentii parlare degli esempi che in questo genere abbiamo presso i popoli stranieri; e, con una franchezza incomprensibile, qualche deputato disse: Ma noi non dobbiamo stare a quello che fanno gli altri paesi! Io invece sono convinto che sarebbe qualche cosa di peggio che un errore disprezzare le lezioni che la legislazione degli altri paesi ed i risultati di essa offrono riguardo al gravissimo argomento che noi discutiamo.

Nella relazione dell'onorevole Fano è detto (non potendo trovare migliori argomenti contro la grave obiezione che egli stesso doveva porre poichè il pubblico gliela faceva) che il genio degli italiani è qualche cosa di diverso dal genio degli altri paesi. Io credo che non sia caratteristica degli italiani il permettere che altri prometta ciò che non può mantenere, e che, quindi, o s'inganni, o si frodi il pubblico.

Questa obiezione dunque circa il genio italiano potrebbe essere messa da parte, e dovrebbe sentirsi la necessità di discutere questo problema, su i fatti, che il mondo ci dà, sulla realtà delle cose.

Io credo che le leggi, come diceva un grande filosofo italiano, allora sono efficaci e sono opportune quando risultano dalla realtà delle cose, e che, quando le leggi poggiano sulle fantasmagorie,

sono inevitabilmente destinate a creare illusioni e danni.

Ma gli esempi dei paesi stranieri debbono istruirci. Le Società inglesi, che sono circa 14 mila, hanno un capitale di circa 350 milioni.

Ebbene, come hanno vissuto finora, e come vivono adesso?

Fino a pochi anni fa non potevano assolutamente stabilire pensioni per la vecchiaia. Dopo che hanno avuto questo permesso, credo da una legge del 1875, è stato stabilito che ci deve essere una proporzione assoluta, matematica, tra i contributi e le promesse.

Ebbene, per qual motivo noi non dobbiamo tener conto dei fatti che succedono in una nazione che, dal punto di vista della libertà, è citata a modello in Europa?

Nelle stesse condizioni abbiamo la legislazione di Francia, la legislazione del Belgio e della Germania.

Credo che nessuno abbia ragione o diritto di muovere osservazioni, perchè a favore di quelle istituzioni sta il fatto del numero degli operai e dei capitali che hanno raccolti.

Di più, credo mio obbligo di far notare che molti hanno combattuta la Commissione che l'onorevole Maiorana-Calatabiano aveva stabilita per verificare le condizioni delle varie Società, come troppo accentratrice e perchè, senza ragione, violava la libertà necessaria ai Sodalizi di mutuo soccorso per spiegare efficacemente la loro azione.

Ma in Inghilterra c'è qualche cosa di molto meno completo e sarei per dire di molto meno liberale, di quello che era stato stabilito nel disegno di legge dell'onorevole Majorana-Calatabiano.

Nel progetto di legge da me presentato all'incontro, la Commissione non è punto giurisdizionale: i tribunali sono quelli che verificano le condizioni delle Società e v'è una Commissione di consiglio e di aiuto.

Ma questa Commissione è stata respinta dal compianto relatore Morpurgo e credo anche che la respinga il relatore presente senza sapere perchè!

In Inghilterra, o signori, il *Register*, che è quello che decide di queste questioni, è ritenuto dagli operai come il loro protettore, e ciò specialmente rispetto agli amministratori delle Società stesse, perchè volere o non volere, difetti, ambizione e vizi, ce ne sono dappertutto. I soci hanno dunque bisogno di questa protezione, e se in Inghilterra la trovano nel *Register*, voi volete impedire che in Italia la trovino nella legge che i magistrati devono esclusivamente e scrupolosamente applicare? Imperocchè non è in facoltà del

magistrato di applicarla in un modo piuttostochè nell'altro, poichè la legge ha la sua espressione chiara e precisa.

In Inghilterra il *Register*, come vi diceva, è il protettore naturale dei soci; ad esso ricorrono quando si credono defraudati o sono malcontenti.

Ebbene quest'organizzazione dura da anni e non pensano di mutarla. All'incontro noi crediamo di essere in una condizione morale ed intellettuale, in una condizione sociale e finanziaria molto più felice di quella dell'Inghilterra, e perciò si rinnega l'esperienza di quel nobile e grande paese.

Io spero, onorevoli deputati, che vogliate ponderare quello che state facendo e non vorrete rinnegare nè i dettami della scienza, nè i consigli dell'esperienza. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Io aveva intenzione di fare alcune osservazioni su questo disegno di legge e vi era stimolato dal discorso dell'onorevole Ferrari; ma vedo che la discussione si protrae tanto, che è meglio chiuderla. Se la Camera chiude la discussione, io ne sarò lieto, perchè, a dire il vero, queste discussioni generali così protratte ci fanno perdere una infinità di tempo...

Ercole. E lasciano il tempo che trovano.

Cavalletto. ... e quando siamo alla discussione degli articoli, o quasi si strozzano le osservazioni pratiche che si dovrebbero fare, oppure essi approvansi con troppa facilità.

Quindi io prego la Camera di chiudere questa discussione generale.

Presidente. L'onorevole Cavalletto avendo proposto che si chiuda la discussione generale, domando alla Camera se questa proposta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, pongo a partito la chiusura, riservata però la facoltà di parlare all'onorevole ministro.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non terrò occupata a lungo la Camera nella discussione generale di questo disegno di legge, e, seguendo l'esempio dell'onorevole Cavalletto, aspetterò a parlare più lungamente e più opportunamente, ove sia il caso, nella discussione degli articoli.

Posso fare ciò tanto più volentieri, inquantochè l'egregio mio amico onorevole Indelli, relatore della Commissione, ieri nel suo discorso ha chiariti tutti i dubbî, e discusse tutte le obiezioni fatte a questo disegno di legge.

Però mi consenta la Camera che io, in nome del Governo, a poche osservazioni sul disegno di legge, faccia precedere talune dichiarazioni, che non potrei assolutamente trascurare.

L'onorevole Costa, che fu il primo a prendere la parola, ieri disse che, in tutte le leggi di carattere sociale presentate dal Governo, si affermava una buona massima, ma mancava la sanzione. E citò all'uopo i tre disegni di legge discussi in questa Camera, due dei quali approvati, l'altro reietto.

Mi consenta l'onorevole Costa che, in omaggio alla verità, io osservi che per il progetto di legge sul lavoro dei fanciulli, (ormai legge dello Stato), la sanzione esiste, poichè esiste la pena a danno di coloro, i quali adoprassero i fanciulli che non hanno le condizioni d'igiene e di età prescritte dalla legge stessa.

Nel disegno di legge relativo agli infortunî si trova pure la sanzione penale ed è nella responsabilità, la quale, solo mediante l'assicurazione, può essere evitata.

Non parlo del disegno di legge sugli scioperi, perchè alla Camera piacque di respingerlo; non parlo di questo ora in discussione, perchè, o Signori, dimostrerò, e facilmente, come esso garantisca le classi lavoratrici nel bisogno di essere riconosciute come enti morali nelle loro legali associazioni.

L'onorevole Odescalchi si elevò a considerazioni politiche. Egli ebbe la gentilezza di adoprare parole cortesi a mio riguardo, e ne lo ringrazio; ma disse che le leggi sociali erano dal Governo presentate piuttosto come lustre elettorali e che non venivano a porto, perchè sdrucita è la nave del Governo. Mi par troppo facile e comodo il sistema di chiamare il Governo responsabile di tutto; ma è pur strana cosa che sia chiamata lustra elettorale la legge sugli scioperi, discussa qui dal mio collega guardasigilli, per quattro giorni e che poi alla Camera piacque di respingere! Ebbene di questa reiezione è stato chiamato responsabile il Governo!

A me veramente non pare questo un modo troppo corretto di ragionare. Si dice lustra elettorale quella che è stata dal Governo sostenuta con tutte le sue forze e della reiezione si dà poi la colpa al Governo medesimo quasichè esso avesse voluto procurarsi il piacere di presentare un pro-

getto di legge solo per vederlo respingere dalla Camera!

Così, per quello che riguarda gli infortuni sul lavoro, l'onorevole Odescalchi diede colpa a me ed a tutto il Governo perchè non ancora è stato discusso dall'altro ramo del Parlamento. Ma tanto da parte mia, quanto da parte dell'onorevole presidente del Consiglio, che lo ha anche dichiarato in risposta all'onorevole Giovagnoli, si sono fatte tutte le premure al Senato, perchè discuta quel disegno di legge. I nostri regolamenti non consentono al Governo altro che questo, e questo il Governo lo ha fatto. Che colpa adunque ha esso, se il disegno non è venuto in discussione davanti al Senato, se non è diventato legge dello Stato? Ha forse il Governo rinunciato a quel disegno? Lo ha forse ritirato? Lo ha forse sconfessato? Certo che no! Vi ha invece sempre e fortemente insistito.

Così l'onorevole Odescalchi ha parlato di altri progetti di carattere sociale, e ve ne sono due: l'uno relativo ai *probi viri*; l'altro relativo alla Cassa nazionale di pensioni per la vecchiaia. L'uno e l'altro sono in mano di Commissioni parlamentari; le relazioni non sono ancora venute alla Camera; non è colpa adunque del Governo il ritardo.

Ma volendo anche fare considerazioni politiche come le ha fatte l'onorevole Odescalchi, perchè voler dare la colpa di tutto al Governo, e non rivolgersi un poco anche alla Camera stessa?

L'onorevole Odescalchi ha detto che la maggioranza è divisa intorno a questi progetti sociali; ma io potrei rispondere che anche sui banchi dell'opposizione ho trovato sostenitori, e fieri oppositori di questi disegni di legge; cosicchè quando il timoniere fosse un altro che non l'onorevole Depretis, il fenomeno deplorato dall'onorevole Odescalchi, si verificherebbe lo stesso.

Debbo notare che anche l'onorevole Odescalchi, senza parlare di maggioranza o di opposizione, ma riferendosi a lui solamente, da una parte si dichiara fervido sostenitore delle leggi sociali, dall'altra si mostra protezionista, inneggiando al dazio sui cereali, di cui fu ed è sostenitore.

Ora, quello che si verifica in lui, che crede di poter congiungere queste due qualità di protezionista e socialista, si può trovare in un maggior numero di persone, sia nella maggioranza, che nell'opposizione; ma del fenomeno non si dia colpa al Governo, che non fa altro se non sostenere con tutte le sue forze i disegni di legge presentati.

L'onorevole Odescalchi non ricorda che il di-

segno di legge che discutiamo è stato presentato dagli onorevoli Berti e Depretis, sicchè se il disegno a lui pare buono, almeno per il concetto, il merito, più che di me, che lo sostengo, è dell'onorevole Depretis, che lo presentò insieme all'onorevole Berti.

In convengo con l'onorevole Odescalchi che bisogna inalberare la bandiera delle leggi sociali, poichè la repressione non basta, e per gli uomini di Stato non può costituire un sistema. Una necessità, un dovere essa può essere; ma un sistema di governo no; ed il Governo è perfettamente d'accordo in questo.

Ma quando il Ministero mette tutte le sue forze in difesa di leggi cosiddette sociali, e gli ostacoli vengono da altre vie, che non voglio, allo stato delle cose, esaminare; non si dia colpa ad esso, se fa quello che deve.

Del pari l'onorevole Baldini chiamò in colpa il Governo, perchè ha presentato alla discussione della Camera l'attuale disegno di legge in questo momento; come se fosse colpa del Governo il non averlo discusso prima. Ma io stesso ho tante volte dichiarato di essere agli ordini della Camera, per discutere questi progetti di carattere sociale; che colpa dunque ho io, se il progetto viene in questo momento, e se la Camera si è occupata d'altri lavori, che aveano una maggiore urgenza?

A me pare dunque che, volendo esser sinceri, non si possa addebitare alcuna colpa al Governo, che ha sostenuto innanzi a voi, e sostiene con piena convinzione di causa, questi progetti, che hanno il carattere sociale. Uno è legge dello Stato; l'altro è pendente innanzi al Senato; un terzo è stato da voi respinto; gli altri due pendono davanti alle Commissioni parlamentari; e l'attuale è in discussione.

Un'ultima parola, per sbrigarvi di questa prima parte della mia risposta, debbo rivolgere all'onorevole Ferrari.

Egli fece una osservazione di carattere generale, e disse che è metodo di buon governo l'alleanza della borghesia liberale con le classi lavoratrici. Non è qui il momento di discutere su questa tesi, nella quale forse potrei anche avvicinarmi a lui. Ma che cosa ha fatto il Governo nel presentare leggi, o negli atti amministrativi, per diminuire l'armonia tra la borghesia liberale e le classi lavoratrici? Qual'è il fatto, quale l'atto, quale la legge presentata, per cui al Governo si possa dar colpa di creare tale disarmonia? Non è vero invece, che il Governo ha sempre combattuto tutte le proposte le quali potevano generare diffidenze tra le diverse classi sociali?

Pare a me che non possiamo esser chiamati in colpa: e mi consenta l'onorevole Ferrari che alle sue affermazioni, che il Governo ha paura di tutto in tutti gli svolgimenti della sua politica, io contrapponga nello stato attuale delle cose altrettante denegazioni per respingere assolutamente questo concetto codardo, che la paura possa ispirare la politica nostra. Guai per quello Stato, i cui rappresentanti fossero ispirati dal concetto della paura, e guai se la legislazione sociale, della quale molti in questa Camera con me riconoscono la necessità, si facesse ispirare dalla paura. No: il sentimento, che deve ispirarci nella legislazione sociale, non può essere altro che quello di riconoscere i diritti delle classi lavoratrici, così come riconosciamo quelli di tutte le altre classi, che si muovono nell'orbita dello Stato (*Benissimo!*).

Se ci fosse un Governo dominato dal codardo sentimento della paura, certo il Parlamento non potrebbe tollerarlo (*Benissimo!*).

Fatte queste dichiarazioni, che la Camera avrà trovato necessarie, io dirò poche parole sul merito del disegno di legge.

Debbo confessare francamente che mi sarei immaginato di veder combattuto il disegno come l'hanno combattuto l'onorevole Odescalchi ieri, e l'onorevole Miceli oggi.

L'onorevole Odescalchi ieri diceva: io approvo il concetto informatore della legge, ma vorrei vedervi più accentuata l'azione dello Stato. È questa una difficoltà che capisco.

Oggi l'onorevole Miceli ricordava giustamente una proposta da lui elaborata, che fu approvata dal Senato del regno, fu oggetto di una relazione di Giunta della Camera, ma poi non fu discussa. E l'onorevole Miceli diceva: io vorrei un'ingerenza dello Stato, non fastidiosa e vessatoria, ma ispirata dal favore di quelle classi lavoratrici, che, riunite in associazione, domandano il riconoscimento giuridico.

Capisco queste obiezioni, ma confesso di non aver capito le obiezioni fatte ieri, dicendo esser questo un progetto di legge ispirato a criterî polizieschi ed a soverchia ingerenza dello Stato.

Sfido io a trovarli in questa legge, mentre con essa lo Stato abdica assolutamente a qualunque ingerenza.

L'onorevole Costa diceva ieri che meglio è lasciar le cose come sono, e non fare alcuna legge, anzichè far quella che noi proponiamo.

Perchè la Camera sappia qual'è la conseguenza della mancanza di una legge, conviene che io lo sottoponga tutto quello che si fa in questa materia.

Onorevole Costa, adesso, in mancanza di una legge, sovente sono venute al Ministero di agricoltura e commercio (e non parlo dell'opera mia soltanto, ma anche di quella dei miei egregi predecessori) parecchie società a domandare il riconoscimento giuridico; ed in questo momento vi sono 46 domande. Dunque il bisogno del riconoscimento giuridico le Società lo sentono.

Vorrei che l'onorevole Costa si fosse trovato, come mi son trovato io, in questo caso; di Società di mutuo soccorso non riconosciute giuridicamente e nominate eredi o legatarie, le quali sono andate innanzi ai tribunali a chiedere dagli eredi e dai legatari l'adempimento dei lasciti, che benemeriti defunti avevano assegnato ad esse. Innanzi ai tribunali, gli eredi e i legatari sono stati solleciti ad eccipire la mancanza del riconoscimento legale e queste Società sono venute da me a domandarlo. Mi sono avvenuti questi casi, come ne sono avvenuti anche ai miei predecessori. Che cosa avrebbe fatto l'onorevole Costa? Avrebbe fatto probabilmente quello che ho fatto io, e che hanno fatto i miei predecessori, cioè avrebbe emanato il decreto reale di riconoscimento.

Questo però è stato un atto di pura amministrazione, che io avrei potuto non fare, che i miei predecessori avrebbero potuto non fare, perchè nessuna legge obbliga a farlo. L'abbiamo fatto, interpretando largamente l'articolo 2 del Codice civile, che parla di enti legalmente riconosciuti, che godono, come persone, dei diritti civili; e questo riconoscimento legale lo abbiamo fatto con decreto reale.

L'onorevole Costa deve sapere che fino al 1876, c'era una giurisprudenza contraria in amministrazione, e non si riconosceva nello Stato la facoltà di dare, con decreto reale, il riconoscimento giuridico alle Società di mutuo soccorso; perchè vi era un parere del Consiglio di Stato, il quale diceva così nelle sue conclusioni: "Potrà l'indirizzo, che il Ministero si propone di dare alle Associazioni di mutuo soccorso, preparare quello stato di cose, che in ora non è assodato e far chiara l'opportunità di una legge speciale, che è ben lungi dall'essere al presente riconosciuta, ma non vale a mettere in evidenza per ora nè la necessità, nè la convenienza di erigerle in Corpo morale."

Dunque fino al 1876 queste Società ricorrevano, ma invano. L'amministrazione chiudevà loro la porta dicendo, in base a questo parere, che non vi era nè convenienza, nè necessità di riconoscimento.

Più tardi, per le lodevoli premure fatte sempre dal Ministero di agricoltura e commercio (e

ripeto, qui non parlo di me soltanto, ma anche dei miei predecessori) mutò la giurisprudenza ed il Consiglio di Stato ammise la facoltà in taluni determinati casi, di concedere il riconoscimento giuridico. Fra le considerazioni svolte, meritano di essere accennate le seguenti:

“ Che ciò si potrebbe ottenere, quante volte, recedendosi dal rigoroso sistema finora seguito, si ammettessero a chiedere la personalità giuridica quelle Società, le quali offrissero le maggiori garanzie di serietà e di attitudine ad adempiere i loro impegni; e per le quali questa idoneità fosse riconosciuta dalla Commissione consultiva per gli istituti di previdenza, istituita dall'articolo 1, lettera *h* del regio decreto 8 settembre 1878.

“ Che inoltre, a quanto il Ministero ha accennato, la Società stessa, quando fosse costituita in ente morale, avrebbe molta probabilità di ricevere donazioni o legati, che altrimenti andrebbero per essa perduti. ”

Così abbiamo potuto a molte Società dare con decreto reale il riconoscimento giuridico.

Questo, o signori, prova due cose; la prima, che quello che dicevano ieri l'onorevole Pais ed altri, cioè, che esiste il diritto comune, non è esatto, perchè questo diritto comune non c'è, e le Società di mutuo soccorso non potevano ottenere prima il riconoscimento, ed ora l'ottengono per decreto reale; la seconda è che una materia così delicata dipende esclusivamente dalla facoltà, dal criterio, dall'arbitrio (diciamo la parola) di un ministro di agricoltura e commercio.

Credete voi che non vi sia bisogno di una legge? Volete voi far perdurare questo caso di cose? Se non la volete, sappiate che tutto seguirà a dipendere dall'arbitrio, dalla facoltà di un ministro. Se a voi legislatori, invece di dettare norme sicure, piace seguire questo metodo non so, ma debbo supporre che non vi piaccia.

Ma andiamo avanti. È vero poi quello che si è detto che le associazioni di mutuo soccorso vogliono essere riconosciute, ma non vogliono soffrire un'ingerenza soverchia del Governo? Questo è vero, ma è vero del pari che l'ingerenza nel disegno di legge non esiste, in nessun modo. Per non dilungarmi in vane parole, dirò qual'è il concetto di questo disegno di legge, come è stato espresso nella relazione degli onorevoli Berti e Depretis.

“ Convieni notare che ora, col nuovo Codice di commercio, abbiamo abbandonato l'istituto della autorizzazione preventiva per le Società anonime

ed in accomandita per azioni; e questo provvedimento è stato accolto con favore dalle classi commercianti della popolazione. Se dunque per interessi sociali così gravi, come la costituzione della Società per azioni, ci siamo affidati interamente alla libertà individuale, non vedo sufficiente motivo perchè non si debba accogliere lo stesso principio per le Società di mutuo soccorso. ”

Dunque intendiamoci bene: in questo disegno di legge non si fa per le Società di mutuo soccorso se non quello che fa il Codice di commercio per le Società anonime od in accomandita per azioni, cioè escludere qualunque autorizzazione preventiva, qualunque ingerenza; al magistrato il vedere se si sono osservate le condizioni estrinseche solamente.

Ora io prego l'onorevole Costa e gli altri oratori a pigliarsi la pena di riscontrare tutte le legislazioni di Germania, di Francia, d'Inghilterra (che era quella citata dall'onorevole Costa) e li sfido a trovarvi una legge più liberale di questa, che esclude assolutamente qualunque ingerenza dello Stato, ed affida il riconoscimento giuridico esclusivamente all'autorità giudiziaria, alla quale consente l'esame delle sole condizioni estrinseche (*Bene!*).

Vede dunque la Camera come ho dovuto sorprendermi dell'accusa ieri fattami di vedere la mano della polizia in tutto questo disegno di legge, in cui non solo non c'è la polizia, ma è tolto anche l'intervento del modesto ed innocente ministro di agricoltura, industria e commercio. (*Si ride*).

Dove è la polizia, se solo l'autorità giudiziaria può esaminare limitatamente le condizioni estrinseche, o signori?

Ma è necessario poi un disegno di legge? Io ho creduto di provarne la necessità, mostrando lo stato di fatto. Ma potrei anche dimostrarlo con altre prove.

Alla Camera si è tante volte discussa la questione; e ricordo principalmente la discussione fatta nel 1873, e poi una interpellanza del mio amico Ercole, presidente dell'attuale Commissione, il quale richiamò l'attenzione dell'onorevole ministro Majorana-Calatabiano sull'argomento, e questi promise la presentazione di un disegno di legge, e tenne la promessa, come ha ricordato l'onorevole Miceli.

Vediamo ora che cosa chiedono le Società operaie; ed è bene che la Camera sappia anche questo, poichè sono esse i migliori giudici della convenienza di avere il riconoscimento giuridico.

Vi fu un tempo, in cui le Società di mutuo soc-

corso temevano del riconoscimento giuridico, perchè paventavano la soverchia ingerenza governativa, che cattivi consiglieri avevano fatto ritenere come vessatoria. Ma poi, quando, col progetto dell'onorevole Miceli, si sostituì all'autorità amministrativa, che era assolutamente eliminata, la autorità giudiziaria, la fiducia riapparve nelle deliberazioni e dei congressi e delle associazioni operaie; ed allora domandarono tutte il riconoscimento giuridico, mostrandosi contente dell'autorità giudiziaria.

Infatti, il congresso delle Società di mutuo soccorso, in Milano, chiese nel 1877:

“ Che, lasciata alle associazioni intera autonomia pel loro riconoscimento legale, rispetto ai terzi, si dovranno osservare, come per ogni altra Società civile o commerciale, le sole formalità estrinseche: ossia, la presentazione degli statuti sociali, e successive modificazioni, ad una Commissione all'uopo istituita in ogni capoluogo di provincia, per le Società di mutuo soccorso „

E noi, nel disegno di legge, invece della Commissione, chiamiamo il tribunale; che è più accessibile e che dà maggiori garanzie di quelle che possa dare una Commissione.

Nel 1878, il congresso nazionale delle Società di mutuo soccorso italiane in Bologna si rivolse al Ministero di agricoltura chiedendo, e confidando:

“ Che non si tardasse a ripresentare al Parlamento nazionale una legge che, tutelando gli interessi dei Sodalizi di reciproca assistenza, accordasse loro quella libertà ed autonomia, alla quale essi aspirano „

Ma lo stesso congresso nazionale delle Società di mutuo soccorso italiane (e vi parlo del congresso di tutte le associazioni operaie, perchè ho voluto scegliere solamente questo atto fra i tanti che sono nel mio Ministero; ed anche perchè è stato ieri citato dall'onorevole Pais), lo stesso congresso che cosa chiede?

“ La legale esistenza delle Società di mutuo soccorso sia constatata mediante la loro iscrizione nel registro delle Società di mutuo soccorso, presso l'ufficio del comune, in cui hanno sede. A tale effetto, i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso depositano, nella segreteria del comune in cui hanno sede, l'atto di costituzione delle Società e lo statuto sociale „

E noi non facciamo se non domandare il deposito dello statuto sociale e dell'atto costitutivo

delle Società, presso il tribunale civile, che mi pare valga più di un ufficio comunale.

Questa deliberazione chiede qualche cosa, che noi non facciamo: perchè vuole una Commissione consultiva presso il Ministero di agricoltura e commercio, come oggi ha ricordato opportunamente l'onorevole Miceli: cioè, per lo meno, il consiglio, il parere del Ministero di agricoltura e commercio.

Eppure nel disegno di legge neanche questo esiste: poichè la Giunta parlamentare ha tolto la Commissione consultiva proposta dall'onorevole Berti.

Così la Società di mutuo soccorso di Mantova non chiede altro che “ la presentazione all'autorità giudiziaria, competente per ragione di territorio, della domanda relativa, corredata dallo Statuto, dal verbale dell'Assemblea generale, col quale si delibera d'invocare il riconoscimento legale e l'elenco dei soci, senza che sia mestieri dimostrare la proporzionalità fra i contributi ed i sussidi „

Finalmente il Congresso delle associazioni operaie tenuto in Roma, nel principio del 1882, rivolse istanza al Ministero, perchè fosse di nuovo presentato al Parlamento il disegno di legge, che conferiva a quei sodalizi la personalità giuridica.

Non voglio tediare la Camera; solamente constatato che, mentre tutte le associazioni, i Congressi di tutte le Società operaie d'Italia, domandano una legge, ieri intesi dire che questa è inutile, e che esiste il diritto comune. Col diritto comune non si sono costituite, e non possono costituirsi, onorevole Pais, perchè c'è l'articolo 2 del Codice civile, il quale ai corpi morali, di qualunque genere, dà il godimento dei diritti civili e la personalità, soltanto quando siano legalmente riconosciuti.

Dunque il legale riconoscimento occorre o mercè una legge, o mercè un atto legittimo dell'autorità amministrativa.

Finora il legale riconoscimento avviene mercè decreto reale, il quale si sostiene con pareri della Commissione consultiva, con pareri del Consiglio di Stato...

Pais. Chiedo di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. ... e con giurisprudenza variabile.

Ora, per le associazioni di mutuo soccorso, il conferimento della personalità giuridica si sottopone a nient'altro che a quello, cui sono sottoposte tutte le associazioni commerciali, cioè la presentazione dell'atto di costituzione, e dello statuto all'autorità giudiziaria, la quale deve veri-

ficare, lo ripeto ancora una volta, solamente l'adempimento delle condizioni estrinseche.

Un'altra osservazione fu ieri fatta dall'onorevole Rinaldi sugli scopi delle Società, ed a questa ha risposto trionfalmente l'onorevole Indelli, relatore della Commissione.

Noi qui facciamo una legge per determinare il riconoscimento giuridico delle Società, qualunque scopo esse abbiano? No: noi facciamo una legge speciale per assicurare il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso fra gli operai. Domani troveremo altre associazioni, che meritino il favore della legge, e ne faremo un'altra determinando le modalità.

Ma voler fondere in una legge sola tutte le massime e tutti gli scopi, si assicuri l'onorevole Rinaldi che non lo potremmo fare; perchè bisogna guardare scopo per scopo, ed a norma di ciascuno regolare le modalità e le norme per il riconoscimento giuridico.

Egli parlava del diritto di associazione, garantito dallo Statuto.

Ma, che cosa ha a che fare il diritto di riunione, o di associazione, con il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso?

Sono cose che proprio non hanno legame fra di loro.

Qui si tratta non di una legge, che regoli il diritto di associazione, ma di una legge che conferisca la personalità giuridica completa alle Società di mutuo soccorso; e mi gode l'animo che ieri l'onorevole Baldini, discorrendone, abbia riconosciuto che nel progetto di legge, concordato tra la Commissione e il Ministero, si sia accordata, nel modo più largo e completo, questa personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso.

Ciò non toglie, che, quando verremo all'articolo 2, dove sono determinati questi scopi, si possa discutere qualche proposta concreta, che possa essere presentata dai nostri colleghi.

Nè il Ministero nè la Commissione ammettono i dogmi, essi vogliono la discussione. Però, come dissi, non potremo ammettere le indicazioni di scopi, che si allontanassero e dalla qualità degli operai, ai quali vogliamo provvedere, e dai diritti, che vogliamo dar loro, concedendo la personalità giuridica.

Prego la Camera di considerare queste due cose nella discussione generale; prima: la necessità di una legge, che ponga fine ad ogni arbitrio, ad ogni facoltà del Ministero; secondo: che voglia ritenere che con l'attuale disegno di legge, paragonato a tutte le altre legislazioni, siamo arrivati al limite estremo, cui si possa arrivare, a quello

cioè di concedere la personalità giuridica senza altro che l'adempimento di sole condizioni estrinseche.

Che contro questo progetto possano sollevarsi le ire di coloro, i quali vogliono più accentuata l'azione dello Stato, ripeto, come ho già detto da principio, lo capisco; ma che contro questo progetto poi possano rivolgere le loro armi coloro, i quali sono, o si dicono di essere, amanti delle maggiori libertà, questo, ripeto, io non ho capito e non capisco ancora.

Ritenga la Camera che questa legge, tanto richiesta dalle classi lavoratrici, sarà benedetta, perchè debbo constatare col massimo piacere che i casi indicati poc'anzi di donazione e di lasciti a Società operaie, non sono così rari, come si potrebbe credere.

Mi è accaduto, in questo biennio di amministrazione, di averne verificati parecchi, come ho dovuto constatare che molte Società hanno crediti sia coi soci, sia con terzi, e non li hanno potuto sperimentare, perchè appunto mancava ad esse il riconoscimento giuridico.

Una volta si sono presentate in giudizio, ma la Cassazione di Roma ritenne che aveva il diritto il presidente di presentarsi, non come presidente di una Società legalmente riconosciuta, ma unicamente come mandatario dei soci *uti singuli*.

È evidente che questi sono gli inconvenienti da deplorare col sistema attuale.

La Camera dunque scelga: la mancanza di una legge porta le conseguenze, che ho avuto l'onore d'indicare; il disegno di legge attuale garantisce queste associazioni nella loro costituzione in personalità giuridica.

Ieri da qualche oratore si è detto, e ripetuto, che questa legge potrà avere lo stesso destino, che ha avuto la legge sugli scioperi. Sia pure; il rigetto possibile non m'impedirà di fare il mio dovere fino all'ultimo; ed il mio dovere è di segnalare alla Camera qual'è lo stato attuale della giurisprudenza in materia di riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Dopo che io avrò fatto il mio dovere, e ripeto che lo farò sino all'ultima sillaba dell'ultimo articolo, faccia la Camera il suo. Se essa crederà di respingere la legge, la colpa non sarà mia; non dico che sarà colpa sua, perchè la Camera ha il diritto di farlo; ma le Società di mutuo soccorso continueranno a fare quello che fanno oggi, cioè a pitoccare alla porta del Ministero d'agricoltura e commercio.

Hanno pitocato finora ed hanno trovato della gente, che si è prestata amorevolmente, che ha

dato loro la mano, quando la legge era inesorabile contro di esse. Continueranno a far così; ma se la Camera vuole davvero elevare a diritto, quello che oggi è facoltà ed arbitrio del Ministero, non ha se non a riconoscere la necessità di una legge e a votarla. Se poi la Camera intende respingerla, faccia quello che crede: resti a lei la responsabilità (*Bravo! Benissimo!*).

Presidente. Gli onorevoli Sbarbaro e Costa hanno chiesto di parlare per fatti personali; ora non credo inopportuno richiamare alla memoria degli onorevoli deputati la definizione del fatto personale, come è nel nostro regolamento: " Il fatto personale è l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso chi chiede di parlare deve indicare in che cosa consista il suo fatto personale „.

Onorevole Sbarbaro, la prego di indicare in che cosa consista il suo fatto personale.

Sbarbaro. L'onorevole deputato Miceli, nel suo importante discorso, mi attribuì un'opinione che nel mio discorso di ieri non ho espressa.

Io ieri feci considerare alla Camera che all'indomani della promulgazione di questa legge ci sarebbero state Società riconosciute dallo Stato e fornite di giuridica personalità, ed altre Società che sarebbero state condannate a vivere *ex lege*. Ora l'onorevole Miceli, invece, interpretò il mio pensiero in questo modo: che io cioè avessi preveduto il pericolo che il cattivo indirizzo delle une avrebbe influito sulle sorti delle altre. Siccome questo non era il mio concetto, così ho chiesto la facoltà di rettificare le parole dell'egregio uomo di Stato, che ha così male espresso il mio pensiero.

Posso parlare?

Presidente. Parli pure, e sia breve, e si attenga al fatto personale.

Sbarbaro. L'onorevole Miceli non poteva attribuirmi questo, che egli chiama gravissimo errore, perchè non esiste alcun vincolo, nè giuridico, nè di altra specie fra le Società del regno, nonostante i tentativi che furono già fatti per mezzo di Congressi per istabilire questi vincoli più stretti fra le diverse Associazioni di mutuo soccorso. Ciò che io dissi allora è un convincimento molto diverso, ed è questo: che ripugna coi principii fondamentali dello Stato moderno democratico, coi principii stessi della legislazione il lasciare rapporti di diritto abbandonati all'arbitrio di semplici cittadini. Questo è quanto doveva dire.

E poichè sono a parlare, se l'onorevole presidente mi permette, dirò all'onorevole Miceli che quando, parlando dei congressi operai a cui

io sono sempre stato presente, egli ha affermato che i voti delle Società operaie non sono stati sempre esattamente interpretati dagli uomini che ai congressi intervenivano e la cui autorità fu tanto dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio invocata, quando disse ciò, mi permetta l'onorevole Miceli, ma non era nel vero.

E consenta che io, nonostante la stima che nutro, come italiano, per lui patriota di vecchia data, consenta l'onorevole Miceli che io protesti contro quello ch'egli disse sul proposito delle deliberazioni dei congressi delle Società operaie, poichè quelle deliberazioni non sono mai state altro che la sintesi di decisioni prese dopo maturo esame dalle singole decisioni. E quando queste, per mezzo dei loro rappresentanti, hanno manifestata per l'ingerenza governativa, di cui l'onorevole Miceli si è fatto autorevole interprete, la più profonda ripugnanza, implicitamente hanno dichiarato che non accetteranno la vostra legge. E se qualche dubbio potesse rimanere su quanto affermo, che, cioè, i congressi operai espressero sempre le opinioni delle singole Società, io non avrei che ad appellarmene al più antico rappresentante delle Società operaie del vecchio Piemonte, all'onorevole Depretis, il quale potrebbe testimoniare che i congressi furono sempre la fede, la immagine del sentimento e della volontà delle singole associazioni. Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Onorevole Costa, ha facoltà di parlare per fatto personale; lo indichi precisamente.

Costa. L'onorevole Miceli replicando ad una interruzione, che mi son permesso di fargli mentre parlava, consistente nel chiedergli perchè tante garanzie fossero richieste alle Società operaie, mentre dalle Società commerciali non si pretendono simiglianti garanzie, potendo quelle senza alcuna autorizzazione intraprendere i loro affari richiedendosi ad esse soltanto il deposito dei loro statuti presso il tribunale di commercio, l'onorevole Miceli mi ha risposto, citando il fatto delle Società di assicurazione, dalle quali si richiede il deposito nelle Casse dello Stato di una parte delle somme che esigono dagli assicurati. Ma le Società di assicurazione sono una forma sola delle Società commerciali; altre forme vi sono, cui non si chiedono garanzie; ed io vorrei almeno che, ove venisse approvata la legge in discussione, le condizioni che essa pone alle Società di mutuo soccorso, e che costituiscono un vero intervento dello Stato negli affari delle Società stesse, fossero imposte anche alle Società commerciali che talvolta hanno ben più grave responsabilità...

Presidente. Ma questo non è fatto personale.

Costa. ... verso la vita degli operai di quello che non abbiano le Società di mutuo soccorso.

L'onorevole Grimaldi poi, mi ha pienamente frainteso quando mi ha considerato avversario del principio del riconoscimento giuridico; io sono così poco avversario di questo principio, che ho detto che le Società operaie hanno per il fatto solo che esistono la personalità giuridica; e non so perchè debbano comprarla alle condizioni dettate dalla legge, quando la possono, la debbono avere gratuitamente.

Un'ultima parola ed ho finito. Ieri il resoconto sommario della Camera mi faceva dichiarare che avrei votato questa legge, quando vi fossero introdotte alcune modificazioni. Ciò è inesatto; io credo che la legge sia da cima a fondo errata, e non ispero che le modificazioni che vi si possano introdurre valgano a renderla accettabile. Perciò, ripeto oggi quel che dissi ieri, che voterò contro la legge, puramente e semplicemente, dolentissimo che le dichiarazioni dell'onorevole Grimaldi non mi abbiano persuaso a votare in favore.

Presidente. Avverto l'onorevole Costa che il resoconto sommario non è ufficiale.

Costa. Lo so, ma siccome i giornali lo riportano, ho voluto fare questa dichiarazione.

Presidente. L'onorevole Pais ha chiesto di parlare.

Pais. Io ho chiesto di parlare per un fatto personale.

Presidente. Allora La prego di accennarlo.

Pais. Per non far perder tempo alla Camera mi riservo di accennarlo quando svolgerò il mio articolo sostitutivo a quello proposto dalla Commissione.

Presidente. Essendo adunque esaurita la discussione generale, nonchè i fatti personali, viene la volta dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pais, così concepito:

“ La Camera riconosce il diritto alla personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso e passa alla discussione degli articoli „.

Quest'ordine del giorno fu già svolto nella discussione generale.

Domando alla Commissione ed al Governo se lo accettino.

Indelli, relatore. La Commissione, con suo rincrescimento, non può accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Pais. Noi discutiamo appunto un disegno di legge per riconoscere la personalità giuridica in quelle Società di mutuo soccorso che

la domandano, e che abbiano i requisiti che la legge prescrive.

Ora, l'ordine del giorno dell'onorevole Pais sarebbe perfettamente in opposizione col disegno di legge, che è in discussione, e perciò non possiamo accettarlo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Pais, tanto più che è stato preceduto dal commento fatto ieri dal proponente; il quale parte dal principio opposto a quello del Governo e della Commissione.

Non possiamo ammettere il diritto assoluto alla personalità giuridica da parte delle Società del mutuo soccorso.

Finora nessuna Associazione può acquistare la personalità giuridica, se non sia legalmente riconosciuta. Dunque il diritto è subordinato al riconoscimento, che deve farsi per una legge o per un atto amministrativo.

Presidente. Onorevole Pais, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Pais. A me pareva che Commissione e Governo potessero accettarlo come affermazione di un principio generalmente ammesso. Ma ogni dubbio, ogni timore è dileguato quando...

Presidente. Onorevole Pais, non posso consentirle di rientrare nella discussione.

Dica semplicemente se ritira o mantiene il suo ordine del giorno.

Pais. Lo ritiro, prendendo atto del rifiuto il quale conferma quella ingerenza che io ho ieri combattuta.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ma se non ce n'è.

Pais. Sì che c'è.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non c'è alcuna ingerenza. Se qualche disposizione non piace, facciano proposte, e le discuteremo; ma non posso accettare un ordine del giorno, che contiene un errore di diritto, e me ne appello a tutti i giuristi, che sono nella Camera.

Presidente. L'ordine del giorno dell'onorevole Pais, essendo stato ritirato, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società di mutuo soccorso che si propongono esclusivamente tutti od alcuno dei fini seguenti:

assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiezza;

venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti „.

La discussione è aperta sull'articolo primo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Parenzo.

Parenzo. Io propongo, e spero che il Ministero e la Commissione accetteranno la mia proposta, di togliere la parola *esclusivamente*, tanto più che essa è in contraddizione con l'articolo 2 e che forse, in seguito alla discussione, si estenderanno i casi di riconoscimento della personalità giuridica oltre quelli indicati nel presente articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Alla mia volta, mentre riconosco con l'onorevole Parenzo l'opportunità di sopprimere la parola *esclusivamente* contenuta nell'articolo 1, proporrei che la Camera riprendesse per tutto l'articolo medesimo il testo del disegno ministeriale, o in altri termini, che alla frase *Società di mutuo soccorso* si aggiungesse quella: "*fra gli operai*".

Le ragioni addotte dalla Commissione a pagina 11 della sua relazione, per giustificare la formola più lata da essa proposta, non sono tali da persuadere coloro i quali, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali sull'opportunità o meno della legge, ne considerano lo scopo giuridico e quello politico.

Io non sono entusiasta di questa legge, perchè la reputo immatura, e nello sviluppo ancora quasi infantile del principio di Associazione, parmi piuttosto nociva che utile agli intenti civili ed educativi che il principio stesso può fecondare. Ma poichè buona parte dei sodalizi operai l'hanno invocata non mi rifiuto di discuterla e di migliorarla.

Or, seguendo tali criteri, io dico, dal punto di vista giuridico, che se è giusto, che il dare carattere di personalità ad enti collettivi, o comunque diversi dall'individuo, debba essere funzione dello Stato e dell'Assemblea legislativa, come il Codice civile insegna, e debba di conseguenza subordinarsi a determinate condizioni, non è del pari giusto e non è razionale, che lo Stato e il legislatore nell'esercitare tale funzione, anzichè esaminare di caso in caso la convenienza di applicare il principio generale sancito dal Codice, abbia, come vorrebbe la Commissione, a prendere per norma il criterio dell'eguaglianza assoluta, che è applicabile e comprensibile soltanto per le persone fisiche.

Ma dico poi, dal punto di vista politico, che se non stimo ragionevole lo ammettere, come taluni sostennero, che le disposizioni della legge in esame debbano avere carattere obbligatorio, mentre conviene che il principio di associazione sia lasciato libero in tutte le sue manifestazioni, perchè queste manifestazioni medesime potrebbero in un non

lontano avvenire servire di norma al legislatore per modificare e migliorare la legge medesima; non stimo, d'altra parte, conveniente e credo anzi pericoloso, che un beneficio suggerito e giustificato dalle speciali condizioni e dai conosciuti intenti dei sodalizi della classe operaia, sia, senza limite di sorta, esteso ai sodalizi di qualsiasi altra classe della Società, e sia così indirettamente esposto lo Stato allo evento, che, sotto la forma di Associazioni di mutuo soccorso, quando per disgrazia avesse l'Italia un Governo più conservatore dell'attuale, abbiano a rivivere istituzioni dalla civiltà e dalla legge condannate.

A buon intenditor poche parole bastano.

La frase Società di mutuo soccorso, senz'altra determinazione, e quando le altre disposizioni della legge per l'impiego del patrimonio sociale non impongono alcuna restrizione, domandando soltanto l'indicazione delle norme e cautele relative, può servir di nascondiglio assai comodo per preparare il risorgimento di corporazioni e di enti che noi abbiamo fortunatamente soppresso.

Io spero che anche il Ministero vorrà ritornare alla sua proposta e far buon viso alle mie osservazioni, sebbene venute dalla parte estrema della Camera.

Presidente. Gli onorevoli Pais e Rinaldi Antonio contrappongono al primo articolo il seguente:

"Le Società di mutuo soccorso sono tutte riconosciute come persone giuridiche. Sono considerate come Società di mutuo soccorso quelle che si propongono fra i loro scopi leciti il mutuo aiuto sotto qualsiasi aspetto economico".

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, l'onorevole Pais ha facoltà di svolgerla.

Pais. Cercherò di essere brevissimo.

Ma prima di svolgere l'articolo sostitutivo, mi permetta la Camera che io risponda, per fatto personale, ad una parte del discorso dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Egli mi attribuì opinioni che io non ho punto manifestato ed asserì che nel mio discorso di ieri io aveva dichiarato che non vi era bisogno di alcuna legge, che questa legge non era punto necessaria e che le Società potevano farne a meno.

Or bene, io prego l'onorevole mio amico Grimaldi di ritenere che egli ha completamente frainteso le mie parole: i resoconti ufficiali ne lo convinceranno. Io dissi che questa legge la riteneva, non necessaria, ma utile; non necessaria perchè,

secondo me, nel diritto comune si contengono disposizioni che affermano il diritto alla personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso. E citai gli articoli 2 e 1103 del Codice civile, nei quali le Società di mutuo soccorso sono tacitamente designate.

A questo riguardo, ricordai, che la mia opinione punto autorevole (e lo si sa) in materia così difficile, era corroborata da quella di egregi giureconsulti, i quali l'avevano propugnata nei congressi operai, e in non disdicevoli pubblicazioni.

Ed aggiunsi che alcuni tribunali non l'avevano disconosciuta. E ricordai la discordie giurisprudenza dei nostri tribunali e delle nostre Corti di appello e di cassazione.

Ma, come ben ricorderà l'onorevole ministro, dissi, che non ostante ciò, vi era un dubbio che bisognava dissipare. Vi era, secondo alcuni, una lacuna che era d'uopo colmare; e perciò riteneva utile un provvedimento legislativo, che senza ambiguità riconoscesse nelle Società di mutuo soccorso il diritto alla personalità giuridica.

Ricordai anche l'articolo 32 dello Statuto, perchè non comprendo, come si possa affermare il diritto di esistere di un individuo, o di individui, senza riconoscere in essi la personalità giuridica.

Credo, pertanto, che l'onorevole ministro si persuaderà che involontariamente è caduto in errore, attribuendomi opinioni che non ho manifestate.

L'onorevole relatore, senza punto nominarmi, ha voluto combattere il mio concetto sostenendo ch'esso è assolutamente escluso dal nostro diritto pubblico, e negato da opinioni autorevoli di insigni giureconsulti.

Sebbene egli sia un distinto giureconsulto, abbia autorità in tutto ciò che si riferisce al diritto, me lo perdoni, ma è caduto in una confusione, del resto, spiegabilissima, per la affinità che vi è tra l'ente morale e la persona giuridica.

È bene che egli sappia che le Società di mutuo soccorso non possono considerarsi come gli enti morali che lo Stato crea e modifica ed anche distrugge, allorchè ripugnano alla civiltà, come fu ritenuto per le corporazioni religiose.

L'ente morale esiste in modo del tutto indipendente dalle persone che lo costituiscono; è una personalità astratta e perpetua; è una *universitas personarum et bonorum*. Le stesse persone che lo compongono, gli stessi fondatori, di fronte ad esso, sono terzi. La sua morte non può mai avvenire per volontà degli interessati, ma avviene per la estinzione di quello che il comm. Bodio chiamò giustamente il suo sustrato, e per disposizione delle sue

tavole di fondazione. Il patrimonio è proprietà dell'ente, non già dei suoi membri. Cessando di esistere, senza successori, il patrimonio di esso cade, come bene vacante, allo Stato.

Le Società di mutuo soccorso invece riposano essenzialmente sul consenso; non hanno carattere di perpetuità; non esistono indipendentemente dai soci. I soci formano essi stessi, con i contributi, il patrimonio sociale; ne profittano, e, anche in caso di scioglimento volontario, ne partecipano.

Quindi è assurdo applicare alle Associazioni di mutuo soccorso le discipline ed i criteri che regolano i corpi morali. E l'onorevole relatore aveva ragione quando, considerando le Società di mutuo soccorso come enti morali, dichiarava che esse non avevano di diritto la personalità giuridica; ma uguagliando le Società ai corpi morali faceva, ripeto, una confusione giuridicamente inammissibile.

Dopo ciò, io mi permetterò d'osservare ancora all'onorevole mio amico Indelli...

Indelli, relatore. Chiedo di parlare.

Pais. ... che noi non abbiamo chiesto, com'egli ha ritenuto, che le Società non abbiano uno scopo determinato. Ma no: tanto io, come l'egregio mio amico onorevole Rinaldi, abbiamo dichiarato che era indispensabile che le Associazioni di mutuo soccorso indicassero lo scopo per cui si costituivano. Ma ciò punto non implicava il dovere in esse di assoggettarsi a quelle forme intrinseche che possano ledere la loro autonomia.

Dopo ciò, passo brevemente a dar ragione dell'articolo sostitutivo, presentato a nome mio ed anche dell'onorevole Rinaldi.

Prima di tutto, io sono dolentissimo di non poter accettare la proposta dell'egregio amico mio onorevole Parenzo, il quale vorrebbe togliere dall'articolo primo l'avverbio *esclusivamente*, e che si concedesse la personalità giuridica a tutte le Società di mutuo soccorso.

Con ciò noi costituiremmo un privilegio per una classe, per quanto benemerita, per quanto degna d'ogni riguardo, ed escluderemmo altre persone che possono aver d'uopo di ricorrere a questo mezzo che tende a rialzare le misere condizioni delle classi meno abbienti. E l'onorevole Parenzo converrà con me che le classi meno abbienti non sono solamente costituite di operai.

Nel proporre che le Società di mutuo soccorso sieno tutte riconosciute come persone giuridiche, e sieno considerate come Società di mutuo soccorso quelle che si propongono fra i loro scopi leciti il mutuo aiuto sotto qualsiasi aspetto economico, non faccio altro che dare un significato ed uno scopo pratico alle Associazioni di mutuo

soccorso. In tal modo il mutuo aiuto, sotto i suoi diversi aspetti, è assicurato, ed è certo che noi non potremo escludere qualsiasi forma di mutualità.

Se si accoglierà il nostro articolo sostitutivo, si agevolerà di molto il compito, ed avremo stabilito una norma che potrà acquietare i dissenzienti, rendendo omaggio al risparmio ed alla previdenza sotto qualunque forma si esplichino.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha presentato tre articoli da sostituirsi ai primi sei del disegno di legge. L'articolo 1° che l'onorevole Vollaro contrapporrebbe all'articolo primo ed in parte al secondo del disegno di legge in discussione, suona così:

“ Hanno giuridico riconoscimento e legale esistenza le Associazioni tra operai e tra lavoratori che si propongono la mutua cooperazione o il mutuo soccorso, sussidiandosi nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, infortunio, accidentalità, istruzione dei soci e loro famiglie, lavoro comune a fine di produrre in comune, ed in generale quanto può riguardare la mutualità delle classi lavoratrici ed operaie. ”

L'onorevole Vollaro ha facoltà di svolgerlo.

Vollaro. Onorevoli colleghi, soccorrersi, proteggersi, istruirsi mutualmente, questa è la causa per cui si svilupparono potentemente compagnie di lavoratori e di operai, che oggi hanno una certa prosperità.

Nel mio emendamento all'articolo primo, lo confesso, ho commesso un errore, ho seguito lo stesso metodo che fu adottato dal Ministero e dalla Commissione.

Non ho difficoltà quindi di riconoscere che la formula proposta dagli onorevoli Pais e Rinaldi Antonio è più propria della mia.

Ma io ho dovuto ricorrere alla frase “ di quanto altro può riguardare la mutualità delle classi lavoratrici ed operaie ” perchè l'altro giorno... (*Interruzione del deputato Capo*).

Continuerò quando l'onorevole mio amico Capo avrà finito di conversare.

Capo. Questo me lo deve dire l'onorevole presidente e non Lei, onorevole Vollaro.

Presidente. Onorevole Capo, la prego di far silenzio.

Capo. L'onorevole Vollaro mi richiama al silenzio; egli fa da presidente.

Vollaro. Io non faccio da presidente, ma ho facoltà di parlare e me ne servo.

Presidente. Onorevole Vollaro, continui il suo discorso.

Vollaro. Continuerò, quando mi lasceranno parlare.

Presidente. Ella ne ha già avuta la facoltà; e la Camera lo ascolta.

Vollaro. Ho dovuto adottare una frase comprensiva, perchè non mi si rispondesse come l'altro giorno, quando volevo distinguere: badate che ove vengano respinte talune correzioni che voi volete introdurre, si crederà che esse siano state respinte.

Io non istò a rammentare alla Camera, come queste associazioni non siano una novità, non siano un prodotto della società moderna; esistevano presso i greci e si chiamavano *Etarie*; i Romani le chiamavano *Collegi*; i Germani *Ghilde*; i Francesi e gl'Italiani chiamavano i soci col nome di *Compagnoni*. Nè ricorderò le *Friendly Societies* nè le *trades-unions* degli Inglesi, nè le Società svizzere, per provvedere d'inverno i viveri ai soci, nè altre che provvedono in comune le funzioni economiche della vita, i forni comuni, le Corporazioni di arti e mestieri, la Società internazionale di carità in Austria, le Società per trattamento medico farmaceutico e di soccorso pecuniario durante la malattia in Prussia, l'Associazione di lavoratori per produrre in comune od eseguire dei lavori in comune nei Cavalieri del lavoro in America.

Ricorderò che un pensatore, scrivendo sulle origini e sul modo di far prosperare queste Società, diceva:

“ Le Società che traggono vita dallo svolgimento dell'intelligenza e della attività umana si estenderanno sempre a misura della perfezione dell'uomo. ” Ed un altro diceva: “ nessuno ha potere di salvare l'operaio, se non l'operaio. Uno per tutti, e tutti per ognuno; ecco la base dell'associazione. ”

Si fece e si fa questione dell'ingerenza dello Stato, in queste corporazioni. Il presente disegno di legge limita le associazioni, le circoscrive, le imprigiona. Io diceva ieri: basterà che altri scriva un contratto, lo registri e lo faccia pubblicare, perchè gli si conceda la personalità giuridica; quattro, dieci operai, che scrivano un contratto, e lo pubblichino, sono fuori del diritto comune.

Quello che voi concedete alle Società in nome collettivo, od anonime, od in accomandita, alle associazioni cooperative, od a quelle in partecipazione lo negate all'operaio.

Indelli, relatore. Ma perchè?

Vollaro. Lo negate, onorevole Indelli, quando negate alle Associazioni di mutuo soccorso la per-

sonalità giuridica se non nel caso che si limitino ai sussidi per malattia, per vecchiaia, per incapacità al lavoro e per morte dei soci.

Ma alla Società va unita necessariamente l'idea del guadagno, altrimenti non è Società; quindi, in qualunque modo l'attività sociale si svolga, deve essere riconosciuta dalla legge. Perchè non lo sarebbe per le Associazioni di mutuo soccorso quando hanno scopo lecito? Comunque si svolga la sfera di azione, la potenzialità della Corporazione con mutui mezzi?

Parranno nuove e strambe queste mie deduzioni; ma l'onorevole Indelli, così calmo quando discute, mi ha interrotto, ed io ho dovuto rispondere.

Ma ritorno subito al mio argomento.

Io, dunque, diceva che gli operai, quando abbiano uno scopo legale, debbono avere il diritto di associarsi. E se volevate anche per loro una legge speciale, potevate comprendere le loro associazioni nel Codice di commercio, sotto il capitolato delle Associazioni, come avete fatto per quelle in partecipazione o per quelle di assicurazione mutua, ovvero nelle cooperative che sono più Associazioni che Società, epperò il Codice non le enumera tra le seconde e l'intermedia dopo queste e prima delle Associazioni.

Per questo io penso che la proposta dell'onorevole Rinaldi risponda al bisogno meglio di ogni altra, essendo così concepita:

“ Le Società di mutuo soccorso sono tutte riconosciute come persone giuridiche. Sono considerate come Società di mutuo soccorso quelle che si propongono fra i loro scopi leciti il mutuo aiuto sotto qualsiasi aspetto economico. ”

Il disegno della Commissione accorda la personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso nel caso di sussidi e di aiuti reciproci fra i soci; eppoi aggiunge: “ potranno cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; possono pure dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ”.

Ma questa facoltà non è concessa se quelle operazioni non sono espressamente indicate nello statuto.

L'onorevole Ferrari, volendosi rendere ragione di questa limitazione, l'attribuì alle paure che ha il Governo della libertà alle Associazioni.

Questa potrebbe essere una delle cause; ma ve n'è un'altra, ed è quella di reggimentare tutto. Se in Italia si lasciasse fare, non si andrebbe a dormire senza il *nulla osta* dell'agente del Governo.

Lo Stato libero centralizzatore, applicando la libertà, tende all'assolutismo dello Stato.

Ogni giorno sento mettere innanzi la teoria, che si dice della scuola di Manchester, del “ lasciate fare e lasciate passare ”. L'applicate, resistete ai bisogni della finanza per farla sussistere ad ogni costo. Ebbene, perchè questo lasciar fare e lasciar passare non può essere applicato alle Associazioni di lavoratori e di operai? Sono o non sono gli operai cittadini dello Stato? Sono o non sono uguali dinanzi alla legge, oppure devono avere solo il privilegio di farsi ammazzare pel proprio paese?

L'onorevole Ferrari diceva: quando il terzo Stato ebbe in mano la somma delle cose divenne platonico, proclamò dei principii, ma non pensò a tradurli in atto. Teorie e non pratica. In questo egli ha voluto vedere una delle cause della resistenza alla libera costituzione delle Società di mutuo soccorso fra gli operai. Potrebbe esser vero. Ma la ragione principale gli è sfuggita; egli è che il terzo Stato che inghiottì il primo ed il secondo volle, alla sua volta, proteggendosi e sorreggendosi, arricchirsi, pesando sullavoratore, smungendo l'operaio. Ora esso, divenuto padrone e ricco, ha paura che il quarto Stato lo inghiottisca a sua volta. Da ciò la resistenza. E siccome il terzo Stato possiede il capitale, non vuole che il lavoro da sé solo, perchè è più forte del capitale, possa svolgersi per via dell'Associazione.

Comprendo che il lavoro è la fonte vera della produzione, perchè il capitale non è che un mezzo.

Senza lavoro non produce la terra, non si svolgono le industrie, e voi temete la forza di espansione del lavoro e volete infrenarla.

L'onorevole Grimaldi diceva: la legge non sancisce alcuna limitazione. Ma v'è limitazione quando voi enumerate tassativamente le funzioni a cui si possono dedicare le Società di mutuo soccorso per acquistare la personalità giuridica. E gli altri scopi della loro attività, la sfera d'azione cui potrebbero estendersi? Hanno esse il diritto di esercitarle? No: voi loro lo negate. Dunque meglio è restare nello stato attuale che dare la personalità giuridica alle Società, limitando come fate gli scopi, la portata della loro libera azione a cui possono dedicarsi.

Vale meglio seguire il regime di libertà, e lasciare che liberamente si sviluppino tutte le forze della nazione, anzichè volerle organizzare limitandole.

Ricordiamo, signori, che quando l'operaio ed il lavoratore si trovasse con le spalle al muro, egli

potrebbe indursi a quegli scuotimenti che, nella vita dei popoli, si chiamano sedizioni e rivolte.

Il Governo conservatore, onorevoli colleghi, è quello che provvede a tempo opportuno e non si mette in condizione d'esser costretto a concedere. Onora l'operaio italiano che soffre. Degli scioperi innocui ve ne fu alcuno, e finì presto e da sé. Provvediamo, quando è tempo. Ed io, quando insisto nel chiedere che questa legge conceda l'esistenza giuridica a tutte quelle Associazioni che abbiano uno scopo di mutuo soccorso, e le lasci libere di svolgersi nella sfera della loro azione con tutti quegli scopi che al mutuo soccorso siano coordinati, sono più conservatore di coloro che si dicono conservatori, soltanto perchè docilmente votano ogni legge che sia proposta dal Governo.

Noi deputati, siamo qui per fare leggi buone; e quando si tratta di tutelare la società, interessa tanto a noi quanto al Governo che nel nostro paese le cose non vadano in rovina.

Dunque, onorevoli colleghi, vogliamo fare una legge che sia degna di noi? Una legge che metta l'Italia al disopra delle altre nazioni che hanno regolata questa materia? (*Interruzione dell'onorevole Savini*).

Disgraziatamente, onorevole Savini, siamo al di sotto in molte cose; almeno nelle leggi facciamo dei progetti seri, e che siano degni di noi e della nazione che rappresentiamo, rimarchevoli tra le nazioni civili.

Non dico di fare come l'Inghilterra dove la libertà non può esser limitata; non dico di fare una legge come quella del Belgio di cui questa è la traduzione con aggiunta di qualche cosa della legge reazionaria francese del 1850 fatta da Napoleone III, quando aveva paura degli operai, ma almeno facciamo una legge come in Italia si può fare, perchè almeno il dritto in Italia si conosce ed è una gloria della nazione.

Detto questo, mi permetto di rivolgere qualche parola all'onorevole ministro, il quale mi ha lasciato nel limbo con Piero Soderini. Infatti non mi ha calcolato fra coloro che oppugnano la legge, perchè io, in principio la voglio; e non mi ha calcolato nemmeno fra coloro che la difendono. Forse anche non ha voluto parlare di me perchè *de minimis non curat praetor*.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Aspettavo lo svolgimento.

Vollaro. L'onorevole Grimaldi mi diceva: ma scusate dov'è la limitazione? La limitazione non è dei diritti, la limitazione è nell'ingerenza del Governo. La limitazione, dico io, è nella finzione con cui volete dare il riconoscimento.

Voi volete imporre agli operai il libero esercizio dell'associazione con questi tre soli scopi: sussidio alla vecchiaia, sussidio per malattia, sussidio per l'impotenza al lavoro.

Per eccezione, col disegno governativo permettevate il sussidio per l'istruzione dell'operaio e delle loro famiglie, e col disegno della Commissione lo si permette anche per comprare gli attrezzi del mestiere.

Ma sono queste sole, vi domando, le operazioni a scopo di mutuo soccorso che una Società può compiere per il benessere degli operai? Non dovete dimenticare che l'operaio comprende poco le teorie astratte di libertà e apprezza assai più il fatto concreto di trovarsi nel suo libretto di risparmio qualche cosa di credito.

Se volete fare una legge buona, guardate in quale sfera d'azione possa trovarsi l'operaio, quali e quanti scopi possono avere queste innumerevoli Società che si costituiscono a scopo di mutuo soccorso, e non limitate l'esercizio del loro diritto.

Considerate, ad esempio, questo caso. Un'Associazione ha un capitale di cui può disporre a scopo comune e vuole assumere un lavoro che sarà compiuto da operai facenti parte della Società medesima. O volete voi impedirle questo uso del loro capitale?

L'onorevole Pais e l'onorevole Marcora chiedono che sia soppressa la parola *esclusivamente* introdotta nell'articolo dalla Commissione, la quale è stata meno liberale del ministro.

Indelli, relatore. Ma quando volete censurare, leggete gli articoli. La parola *esclusivamente* si trova nel disegno di legge della Commissione come in quello del Ministero.

Vollaro. Vuol dire che non ho saputo leggere: e a suo tempo l'onorevole relatore risponderà.

L'onorevole ministro diceva: voi confondete; noi non organizziamo le Società di mutuo soccorso. Lo so. Quel che si doveva fare era questo: bisognava aggiungere alcune disposizioni al titolo IX del Codice di commercio. Ma io vi dico che a questo modo la legge non raggiunge lo scopo a cui mirate, perchè ammette un riconoscimento giuridico di cui gli operai non sapranno che cosa farsi perchè li esclude dal diritto comune.

Per dare il riconoscimento giuridico alle Società di mutuo soccorso non avete bisogno di determinare quali scopi debbono proporsi. Forse che per le Società anonime, per le Società in accomandita e via dicendo, determinate, per riconoscerle giuridicamente, quali scopi debbono

proporsi? No. Dunque perchè volete fare per le Associazioni operaie un'eccezione?

La questione è una sola: volete o no riconoscere a queste Società il carattere di ente giuridico? Se volete riconoscere ad esse questo carattere, non state a immischiarvi d'altro.

L'onorevole ministro, in ultimo, diceva: noi, per ora, facciamo una legge per provvedere a taluni casi; ma questo non vuol dire che, presentandosi altri casi, non si possa provvedere con altre leggi. Ma dunque noi, per regolare l'esistenza giuridica delle Società di mutuo soccorso, dobbiamo fare un archivio di leggi? il *plurimum camelorum onus* dei romani?

Ha l'onorevole ministro, ha la Commissione fatto il calcolo per sapere quanti operai abbiamo in Italia; quante Società si siano fondate; dire quanto il loro numero in un ventennio sia progredito? Leggete le opere del Manno, il quale scriveva in proposito di queste Società sul loro primo apparire, e confrontate quei dati colle ultime statistiche. Si tratta, signori, d'un vero esercito d'operai, d'un numero sterminato di Associazioni.

Finisco. Ho detto che sono per questa legge più conservatore di quelli che pretendono esserlo, e lo ripeto. E quindi dico al Governo: fate una legge buona, una legge che sia degna d'Italia.

Non aggiungo altro. Ho fatto il debito mio; avvenga che può.

Il ministro delle finanze presenta una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza sul debito pubblico per la gestione dell'anno 1883.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Il ministro delle finanze presenta le note di variazione al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro anche di presentare alla Camera una nota di variazioni allo stato di previsione per la spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1886-87, e prego la Camera di consentire che sia trasmessa alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questa nota di variazione per la spesa del Ministero degli affari esteri, che sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Se non sorgono obiezioni, questa nota di variazioni sarà trasmessa alla Commissione generale del bilancio.

(È approvato).

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Rammento all'onorevole ministro delle finanze che ieri fu presentata dall'onorevole Plebano una domanda d'interrogazione a lui rivolta, e che rileggo:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze e dei lavori pubblici intorno al modo con cui agisce la Cassa di depositi e prestiti, nei rapporti col pagamento dei mutui concessi ai comuni „.

Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda di interrogazione.

Magliani, ministro delle finanze. Credo d'interpretare anche il desiderio del mio collega il ministro dei lavori pubblici, proponendo che questa interrogazione sia svolta nella tornata in cui si svolgeranno le altre interrogazioni già scritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

(È approvata).

Continua la discussione pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Io ho chiesto di parlare non per rispondere per fatto personale all'onorevole Vollaro, che mi ha invitato a fare silenzio mentre egli combatteva la legge, ma solamente per domandarmi se tutta la discussione che facciamo contro questo disegno di legge, abbia veramente ragione di essere.

A me è accaduto di avere fra mani il patto di fratellanza della Società operaia di Roma. Al congresso delle Società operaie prese parte anche il nostro egregio e distintissimo collega il principe Odescalchi, il quale, sebbene il congresso ora citato abbia accettato ed approvato il disegno

di legge che ora discutiamo, ieri mi pare abbia fatto una carica a fondo contro questa legge.

Odescalchi. Chiedo di parlare.

Capo. Io credo che noi, senza ingrossare la voce e senza irritarci, potremmo così alla buona domandarci: in Italia è sentito il bisogno di fare una legge pel riconoscimento giuridico delle Società operaie? Imperocchè a me pare che se non c'è il bisogno, le leggi non hanno ragione di essere; mentre invece quando il bisogno c'è e si manifesta in tutte quelle forme colle quali i bisogni della Società moderna si manifestano, è obbligo del potere esecutivo e del potere legislativo di soddisfare a quel bisogno con una legge.

C'è dunque, dicevo, questo bisogno? Io non credo che l'onorevole Vollaro, quando nemmeno l'onorevole mio amico personale Costa ha osato di farlo, vorrà sostenere che non sia sentito in Italia il bisogno di una legge che valga a dare alle Società di mutuo soccorso il riconoscimento giuridico, che è quanto dire il loro stato civile.

E se così è, pare a me inutile che noi discutiamo intorno al bisogno o meno della legge. Si possono fare ragionamenti che reggano più o meno; ma non credo che ci sia qualcuno il quale, in buona fede, voglia negare che in Italia si sia da tempo manifestato il bisogno di una legge la quale provveda al riconoscimento giuridico delle Società operaie. E per conseguenza, il Governo e noi abbiamo il dovere di provvedere.

Quindi, secondo me, piuttosto che combattere, senza approdare a nulla, il concetto della legge, sarebbe miglior consiglio vedere se sia il caso di migliorare in qualche parte il disegno che è stato presentato dal Governo e dalla Commissione.

Io, ad esempio, non posso ammettere coll'onorevole Vollaro, che questa legge tolga o menomi agli operai il diritto che hanno come cittadini. L'onorevole Vollaro ha sostenuto che noi, con questa legge, veniamo a menomare la libertà degli operai, a circoscrivere la loro sfera d'azione, a vietare ad essi tuttociò che agli altri cittadini è permesso.

Ora io mi permetto di pregare l'onorevole Vollaro di considerare, che un'Associazione operaia la quale si prefigga uno o più atti di commercio, può fare quello che tutti gli altri cittadini possono fare, ed acquista una eguale personalità giuridica per le disposizioni del titolo primo del Codice di commercio.

Se una Società operaia vuole costituirsi in Associazione di assicurazione, trova nel Codice di commercio un articolo...

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Ecco! Bravo!

Capo. .. che provvede al caso suo; l'articolo, cioè, che regola le Società di assicurazione e ne stabilisce le norme.

Vollaro. Chiedo di parlare.

Capo. Se un'Associazione operaia volesse costituirsi in Società cooperativa, troverebbe nel Codice di commercio determinate le norme speciali per le quali potrebbe benissimo esercitare questa funzione.

Dunque non è vero che noi agli operai menomiamo la libertà con questo disegno di legge; non è vero che noi vietiamo loro di fare quello che tutti gli altri cittadini possono fare. L'onorevole Vollaro ha detto che egli è più conservatore del Governo e della Commissione, perchè indica i pericoli che potranno venire dall'adozione di questo disegno di legge.

Io invece credo che l'onorevole Vollaro, se avesse voluto veramente essere e non parere conservatore, non avrebbe dovuto suscitare coi suoi discorsi le diffidenze che certamente le sue autorevoli parole susciteranno nelle classi operaie. Quando, nel Parlamento, un deputato autorevole come l'onorevole Vollaro dice: badate a voi, operai; poichè la Camera italiana nell'anno di grazia 1886, essendo ministro d'agricoltura, industria e commercio l'onorevole Bernardino Grimaldi, fa una legge che serve a togliere a voi quei diritti che a tutti gli altri cittadini sono garantiti dalla legge comune, non mi pare che questo deputato si affermi come un conservatore! Dio ci guardi da molti conservatori dello stampo dell'onorevole Vollaro!

Vollaro. Sarò dunque conservatore a uso Capo!

Capo. L'onorevole Vollaro, seguitando nel suo discorso, ha parlato della tirannia del capitale, ha detto che oggi il lavoro è tutto, e via, via! Ma io mi permetto di ricordare all'onorevole Vollaro, conservatore, che egli non può desiderare che l'operaio si formi un capitale per mezzo di scuotimenti, per usare la sua frase, ma deve desiderare che si formi questo capitale per mezzo delle valvole, come egli ha detto. Ora le valvole dell'onorevole Vollaro, (*ilarità*) se io non ho malamente udito, dovrebbero essere la previdenza ed il risparmio. E a queste sole condizioni io credo che l'operaio potrà raggiungere veramente il fine che si deve proporre: cioè di sottrarsi per quanto è possibile alla tirannia del capitale, accumulandone quella tanta parte che gli è necessaria per potersi procurare gli istromenti del lavoro.

L'onorevole Vollaro mi consenta di ricordargli:

che il 19 marzo 1882, qui a Roma, si è riunito un congresso di Società operaie, le quali si sono proposte questo quesito: se cioè fosse necessaria una legge che determinasse i modi secondo i quali il riconoscimento giuridico possa concedersi alle Società operaie. E dopo aver molto discusso, finalmente, con una votazione a grande maggioranza, accettarono il concetto che una legge fosse necessaria; nè devo nascondere all'onorevole Vollaro che una delle ragioni per le quali io sono determinato a dare il mio voto favorevole alla legge, nel caso però che si modifichi l'articolo primo in una parte che fra poco dirò, è stata quella appunto che fu esposta in quel congresso dal rappresentante della Società di Palermo, il quale sostenne che si dovesse accettare la legge speciale per garantire la Società contro le male opere d'amministratori poco onesti, e contro le tristi influenze.

L'operaio, si dice, deve provvedere a sè stesso; l'operaio è il migliore giudice di quello che gli conviene. Ma questa è la teoria! E noi non vogliamo fare dell'ascetismo politico. Facciamo invece un po' di pratica.

Nella pratica della vita, in tutte le Società operaie, o in quasi tutte, c'è una parte del terzo Stato.

Fortunate quelle Società operaie, in cui questi rappresentanti del terzo Stato cooperano al buon andamento della Società ed al suo miglioramento! Ma in molte Società, questo elemento, che non è operaio, piuttosto che cooperare al benessere delle Società, cospira a farsi di queste Società uno sgabello per salire in alto; cospira a fare in modo che il patrimonio di queste Società sia sperperato in spese alle quali, se l'operaio fosse più colto e più istruito, certamente non darebbe il suo assenso.

Io credo, onorevole Vollaro, che la necessità di una legge per affermare il principio, per determinare le modalità, debba trovarsi in questo che io ho detto: cioè che le Società operaie, come oggi sono costituite, promettono ai soci più di quello che possono mantenere. Se noi lasciamo le 2000 e più Società operaie, oggi costituite, nelle condizioni in cui si trovano, senza metterle sulla buona via, un giorno o l'altro quel tale scuotimento avverrà; non perchè gli operai non siano soddisfatti nei loro giusti desideri dal terzo Stato, ma perchè avverrà per i loro patrimoni quello che è avvenuto per le Banche di Ruffo-Scilla, ricordate opportunamente da un altro oratore che mi ha preceduto.

Quando voi trovate alcune Società operaie le quali promettono una pensione che necessiterebbe un contributo di una lira mensile, mentre accet-

tano un contributo di soli venticinque centesimi, evidentemente dovrà arrivare il giorno (quando le nostre Società operaie avranno parecchi anni di esistenza) in cui i bisogni di coloro che hanno diritto alla pensione, saranno certamente superiori ai mezzi di cui quelle Società potranno disporre.

Se dunque con la legge che discutiamo non si raggiungesse altro scopo che quello di dare una norma certa e sicura secondo la quale queste Società operaie potranno prosperare, io credo che noi avremo fatto opera patriottica, opera illuminata, opera saggia, opera utile agli operai riuniti in associazioni di mutuo soccorso, associazioni che non sono considerate dal Codice di commercio, che non hanno niente che vedere col Codice di commercio, e avremo riempita una lacuna della nostra legislazione.

E giacchè mi trovo a parlare, la Camera consentirà che io dica poche altre parole. Gli onorevoli Pais e Rinaldi hanno proposto a questo articolo una modificazione, che io sarei tentato di votare, a patto però che mi spieghino che cosa hanno inteso di dire con queste parole: "Sono considerate come Società di mutuo soccorso quelle che si propongono fra i loro scopi leciti il mutuo aiuto sotto qualsiasi aspetto economico". Credono essi che ci possano essere Società le quali, oltre agli scopi leciti, abbiano anche scopi illeciti? Suppongo di no; e quindi desidererei che l'amico Pais e l'amico Rinaldi consentissero a sopprimere la parola: *leciti* dal loro emendamento.

Un'altra preghiera vorrei rivolgere al ministro di agricoltura, se lo vedessi al suo posto.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sono qui vicino a Lei, onorevole Capo. (*Si ride*). (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Presidente. Non facciano conversazioni.

Capo. Sono i maggiori che le fanno.

Presidente. Chiunque sia, non si debbono fare conversazioni; altrimenti non finiremo più la discussione.

Capo. Ieri, a furia d'interruzioni, tentai invano di provocare il relatore della Commissione a darmi uno schiarimento. Perchè mai, gli chiedevo, la Commissione in questa legge ha escluso le Società di resistenza? Evidentemente queste Società non possono non essere considerate come facienti parte delle Società di mutuo soccorso. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Presidente. Non facciano conversazioni!

Capo. Onorevole presidente, la colpa non è mia...

Presidente. La colpa è di chi fa conversazione. Non so chi sia.

Capo. Le Società di resistenza sono Società

operaie che bisogna comprendere fra le associazioni di mutuo soccorso. Infatti, in Inghilterra, dove c'è una legislazione relativa alla personalità giuridica delle Società operaie, vi è pure una completa legislazione relativa alle Società di resistenza, legislazione che non solamente ha procurato molti benefici agli operai, ma ha evitato all'Inghilterra gravi commozioni, e quegli scuotimenti a cui accennava l'onorevole Vollaro.

Io rivolgo adunque preghiera all'onorevole ministro (visto che non sono riuscito con l'onorevole Indelli) di dirmi le ragioni per le quali il Governo e la Commissione non hanno creduto di comprendere fra le Società di mutuo soccorso che possono domandare il riconoscimento giuridico, anche le Società di resistenza. E siccome nella modificazione proposta dagli onorevoli Pais e Rinaldi, io credo che le Società di resistenza siano comprese, così la Commissione ed il Governo permetteranno che, se verrà messo ai voti questo emendamento, io lo approvi. Ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Vollaro. Io aveva domandato di parlare per cento e uno fatti personali.

Presidente. Parlerà a suo tempo, onorevole Vollaro.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Permetta la Camera che io, obbedendo ad un invito dell'onorevole Pais, il quale mi affidava lo svolgimento di alcune brevi considerazioni giuridiche, aggiunga poche parole a quanto egli ha detto.

L'articolo sostitutivo, firmato da me e da lui, dice nella prima parte che le Società di mutuo soccorso sono riconosciute come persone giuridiche.

Questa espressione mi pare più esatta e precisa che non l'altra del progetto: *possono conseguire la personalità giuridica*.

Si consegue, o, per dirla più italianamente, si ottiene una cosa più o meno lontana ed estranea, non ciò che fa parte di noi stessi.

Gli onorevoli Costa e Sbarbaro, che siedono in punti estremi ed opposti della Camera, si accordano nella idea che i diritti non sono concessi o creati dalla legge, ma semplicemente riconosciuti. Ed hanno perfettamente ragione.

Il diritto, considerato obiettivamente, è una norma che si impone al legislatore e non è creata da lui; considerato sùbiettivamente, è parte della vita del popolo e del cittadino, e non è dato, nè posto dal legislatore.

Quando si dice che la legge crea la personalità

giuridica, non si avverte che dessa è riposta nel godimento e nell'esercizio dei diritti; diritti che debbono preesistere all'opera del legislatore, e non possono mai costituire una creazione *ex nihilo*.

E quando l'onorevole Indelli, cadendo in una specie di confusione fra i corpi morali e le Società di mutuo soccorso, ricorreva all'articolo 2° del Codice civile, come poi fece altresì l'onorevole ministro, non avvertiva che in quella disposizione è detto espressamente che i Corpi morali legalmente riconosciuti hanno personalità giuridica. *Legalmente riconosciuti*, onorevole Indelli, non *legalmente creati*.

Nel Codice austriaco si parla di *riconoscimento delle Società*; nell'articolo 32 dello Statuto costituzionale, *del riconoscimento del diritto di associazione*; nel nostro ordine del giorno si legge: *riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso*. Sempre riconoscimento, non *conseguimento della personalità giuridica*.

E qui colgo l'occasione di accennare ad una specie di fatto personale, perchè tanto l'onorevole Indelli, quanto l'onorevole ministro hanno creduto che io e l'onorevole Pais ritenessimo necessaria una legge la quale riconosca la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso. No, onorevole ministro e onorevole Indelli, noi sosteniamo che la legge è necessaria, non fosse altro per far cessare le discrepanze della giurisprudenza; a questo concetto s'informava l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pais e a questo concetto s'informa l'articolo sostitutivo che entrambi abbiamo presentato.

La seconda parte dello stesso articolo non è che la formola legislativa delle idee ieri esposte da me e dall'onorevole Pais. Basta che una Società si riunisca *per fini leciti*, sotto l'aspetto economico, perchè lo Stato non abbia nulla a vederci. L'onorevole Capo ha dichiarato or ora di essere pronto a votare il nostro articolo purchè si tolga ogni dubbio sul significato della parola *leciti*, quasichè si potesse pensare ad un possibile riconoscimento di fini illeciti. Ed io rispondo subito che questa parola è usata nel senso di scopi contrari alla legge. In ogni modo, poichè si ritiene inutile il dichiarare che la legge, quando riconosce una Società di mutuo soccorso, presuma la liceità degli scopi, io e l'onorevole Pais non abbiamo nemmeno difficoltà di sopprimere quella parola.

L'onorevole Indelli poi, ricorrendo all'articolo 2 del Codice civile, diceva ieri che i Corpi morali non possono essere riconosciuti, se non per certi fini determinati. Bisogna quindi che nella legge si esprimano tassativamente quei fini e che la Società

di mutuo soccorso, se vuole essere eretta a corpo morale, debba informare tutte le sue deliberazioni, e tutta la sua vita a questi fini precostituiti tassativamente.

Se io ben vedo, l'errore fondamentale del suo ragionamento, (me lo perdoni il mio amico) consiste nella confusione tra i Corpi morali, e le Società di mutuo soccorso. Già il Consiglio di Stato ha dichiarato parecchie volte, che queste Società sono associazioni *sui generis*, ugualmente diverse dai Corpi morali e dalle associazioni private. E l'Unger, il più sottile investigatore dei principii e della natura degli enti giuridici, scrive così:

“ Le riunioni per scopi letterari, artistici, sociali, stanno di mezzo tra le Società semplici (*Societates*) e le corporazioni (*Universitates*), essendo Società o riunioni, che estrinsecamente hanno una forma consimile alle corporazioni, ed intrinsecamente una quasi uguale costituzione, senza perciò essere vere corporazioni „

Di qui si vede che ci sono punti di contatto tra queste diverse forme della vita; come pure ci sono differenze sostanziali. Che le Società civili e commerciali siano distinte dalle Società di mutuo soccorso, è cosa ritenuta da tutti gli oratori che hanno preso parte in questa discussione, non escluso l'onorevole Indelli; ed è una verità lucidamente dimostrata nella relazione del compianto Morpurgo. Solo, se ho bene inteso, pare che ne dubitasse l'onorevole Capo; imperocchè ha sostenuto che le Società di mutuo soccorso, uniformandosi al disposto dell'articolo 76 del Codice di commercio, possono benissimo far tutte le operazioni commerciali.

Questo però significherebbe tramutare la natura delle Società di mutuo soccorso e farne vere Società in nome collettivo, o in accomandita, o anonime con puro scopo di guadagno.

Avverta poi l'onorevole Capo, che appunto per questa ragione, noi combattiamo gli articoli 1 e 2: imperocchè, per questi articoli, se una Società di mutuo soccorso, che gode pienamente della personalità giuridica, volesse compiere una operazione commerciale, ed acquistare azioni o fondare banche come ogni altro ente che abbia il pieno godimento dei suoi diritti, non le sarebbe permesso.

Ritornando alle differenze tra i Corpi morali e le Società di mutuo soccorso, pare a me che i Corpi morali abbiano un contenuto generale e siano organismi di Stato come le Opere pie, e perciò sottoposte alla tutela ed all'ingerenza dello

Stato; mentre le Società di mutuo soccorso hanno un contenuto più ristretto e sono organismi sociali, vere e schiette rappresentanze delle classi e dei ceti,

Nei Corpi morali il rappresentante può essere scelto in qualunque ceto; mentre nelle Società di mutuo soccorso deve sorgere dal ceto medesimo se si vuol serbare inalterata la istituzione. Nel Corpo morale la persona rappresentante quasi si distacca dalla persona giuridica rappresentata; nelle Società di mutuo soccorso invece la persona rappresentante si compenetra e si confonde con la persona giuridica rappresentata.

Sicchè, ritenute queste distinzioni, si vede chiaro che l'onorevole Indelli non si apponeva al vero quando ieri diceva: si riuniscano i cittadini per qualunque fine che loro baleni alla mente, ma la legge non concede loro la personalità giuridica, se non a condizione di proporsi esclusivamente i fini determinati nei primi due articoli.

Ma la legge, o signori, non conceda nulla; può constatare soltanto e riconoscere quello stato di fatto che, non esorbiti dalle regole supreme della giustizia. Se si accettasse l'opinione dell'onorevole Indelli, si avrebbe una spaventevole ingerenza, poichè quando si stabilisce che non è lecito a più cittadini di riunirsi in società, se non per certi scopi determinati, si esercita precisamente la peggiore delle ingerenze. Sola, vera, giusta, incensurabile ingerenza in questa materia è quella che può esercitare lo Stato, quando sia nella necessità di sciogliere una Società che diventi elemento di disordine pubblico.

L'onorevole ministro ha detto: io sfido chiunque a trovare una sola linea in questo disegno di legge che consacri l'ingerenza governativa; ed io, accettando la sfida, lo prego di voler riflettere che la peggiore delle ingerenze sta appunto negli articoli primo e secondo, impedendosi con essi la libera formazione delle Società.

A questo proposito, mi preme di dare un'altra risposta all'onorevole ministro: egli ha detto che io sono in errore, perchè intendo di fondere tutti gli scopi in uno; e, ripetendo un'osservazione dell'onorevole Indelli, ha soggiunto: quando si presenteranno altre associazioni, con scopi diversi dal mutuo soccorso, noi pure concederemo loro la personalità giuridica.

Ed io lo comprendo: ne sono anzi tanto persuaso, che non domando si voglia disciplinare, con questo medesimo disegno di legge, la personalità giuridica delle associazioni letterarie, artistiche, di ricreazione e che so io. Ma debbo ripetere ciò che

dissi ieri: è indispensabile guardare nel mutuo soccorso, non il concetto di specie, bensì quello di genere; non solo gl'interessi materiali, ma principalmente gl'interessi morali e civili; si deve dare piena libertà alle Società di poter premiare il socio che sia degno di guiderdone; metterle nella possibilità di fondare magazzini di farine e di commestibili, istituire casse di prestanza, formare cucine economiche.

Una sola osservazione mi si può fare; ed è che, in questi casi, i soci possono costituirsi in Società cooperativa.

Nondimeno l'obiezione involve un errore ed una alterazione dei concetti puri di diritto: le Società cooperative sorgono a tenore degli articoli 76 e 219 del Codice di commercio, talchè debbono essere o anonime od in accomandita, o collettive. Esse si prefiggono soltanto uno scopo di guadagno, che, per confessione degli stessi sostenitori della legge, deve essere eliminato assolutamente dalle Società di mutuo soccorso.

Noi (e sono autorizzato dall'onorevole Pais a fare questa dichiarazione) saremmo anche disposti a ritirare il nostro articolo, purchè l'onorevole ministro ci prometta la soppressione del capoverso dell'articolo 2, quello appunto che ha destato maggiore opposizione, e che dice così:

“ Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente ”.

E qui, o signori, che sta nascosta la più grave limitazione della libertà, quella limitazione che ci ha spinto a parlare contro il disegno di legge.

Se l'onorevole ministro verrà nella determinazione, e ce lo promette fino da ora, di sopprimere il capoverso dell'articolo 2 od anche di allargare ragionevolmente gli scopi che le Società si possono proporre sotto l'aspetto economico, noi siamo pronti a ritirare la nostra proposta.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Indelli, relatore. Non so se gli onorevoli Pais e Rinaldi accusino di confusionismo, com'essi han detto, l'onorevole ministro o me pel tecnicismo di linguaggio o per la sostanza delle dottrine da noi esposte. Confesso che non l'ho capito.

Tanto io, che l'onorevole ministro abbiamo ricordato una dottrina assai semplice.

L'articolo secondo del Codice civile (domandante a tutti coloro che hanno pratica delle cose forensi), ha formato argomento di quella grave

discussione, che poscia ha finito per consigliare la presentazione del presente disegno di legge.

Si diceva da alcuni che le libere associazioni sono in sè stesse personalità giuridica, senza un espresso riconoscimento o altre disposizioni speciali di legge. Purchè una Società si costituisca, diceva quella scuola, la personalità giuridica è insita nella Società istessa.

Vi erano state sentenze di tribunali che avevano ciò accettato. Ma la definitiva giurisprudenza si è, in quella vece, informata alla opinione contraria, e che si fonda appunto sull'articolo 2 del Codice civile; il quale, a sua volta, dice che non possono godere i diritti civili se non le provincie, i comuni ed i Corpi morali legalmente riconosciuti; si noti la frase, *Corpi morali*.

Cosicchè, o signori, qui il tecnicismo del linguaggio costituisce nel tempo stesso la genesi storica del nostro disegno di legge.

Capisco benissimo che si vuol dare il nome di Corpi morali, più propriamente detti, agli stabilimenti di ordine pubblico. Ma questa definizione di “ Corpi morali, ” nel proprio significato giuridico, è attribuita a tutte le personalità giuridiche indistintamente, che non si propongono scopi industriali e commerciali, come le Società di commercio.

Ripeto, o signori, io ed il ministro non abbiamo fatto che uniformarci alla vera dottrina svolta dalla giurisprudenza, sulla intelligenza dell'articolo 2 del Codice civile, proprio quello che ha determinata la necessità del provvedimento legislativo che è in discussione.

Appunto perchè la giurisprudenza aveva detto che, in base all'articolo 2 del Codice civile, il quale parla dei Corpi morali, non possono esservi altri Corpi morali legalmente riconosciuti oltre quelli che si trovano già nel possesso e nell'esercizio del godimento dei diritti civili, o che sieno poscia come tali riconosciuti, appunto per ciò vi è stato bisogno di una nuova legge. Quindi, Corpi morali, personalità giuridiche, ecc., purchè non si tratti di Società commerciali, nel fondo son frasi che si equivalgono. Anzi, io vi soggiungo che una delle più gravi questioni che si è fatta appunto per questo disegno di legge, è stata quella di vedere se la Società di mutuo soccorso, che si eleva a personalità giuridica, doveva essere regolata a tipo *Opera pia*, oppure a tipo speciale, *sui generis*, come ha ricordato l'onorevole Rinaldi.

Prima infatti di questo disegno di legge, prima anche che ne fossero presentati altri, si era parlato di considerar le associazioni di mutuo soccorso come Opere pie che senza dubbio sono Corpi mo-

rali. Cosicchè, anche sotto il punto di vista tecnico, nè io, nè l'onorevole ministro meritiamo l'anatema dell'onorevole Rinaldi, per aver detto che l'acquisto della personalità giuridica per le Società di mutuo soccorso importa nel fatto di essere queste elevate a Corpi morali.

Se l'onorevole Rinaldi esamina lo scopo intrinseco, la essenza stessa di queste Società, vedrà che avevano ragione coloro i quali volevano regolarle come Opere pie, perchè esse racchiudono lo scopo della beneficenza. E se non sono state in tal guisa regolate con questo disegno di legge, ciò è appunto avvenuto per sottrarle all'ingerenza dell'autorità amministrativa e politica. Seguendo l'iniziativa dell'onorevole Miceli, le abbiamo sottomesse a quell'autorità giudiziaria, che è tutela per tutti.

Ed allora non si poteva fare che prendere a prestito dal Codice di commercio la giuridica analogia con le Società industriali e commerciali, per le quali vi è la vigilanza, e l'intervento anche in certi atti del magistrato.

Spero che l'onorevole ministro accetterà la difesa comune, da me fatta contro l'accusa lanciata di essere entrambi per lo meno due eresiarchi del dritto; e passo oltre.

L'onorevole Rinaldi e l'onorevole Pais (e qui proprio e assolutamente non siamo d'accordo), hanno anche esposto le loro idee sostanziali sulla materia. Essi dicono: le Società di mutuo soccorso esistono da sè, e voi non dovete fare che riconoscerle. Perciò esse non *conseguono* la personalità giuridica, ma ne posseggono gli attributi. Anche la parola *conseguono* è stata stigmatizzata. Dio buono, vogliamo fare questione di parole, o vogliamo discutere delle cose? Se facciamo questione di cose, è appunto il riconoscimento che attribuisce alle Società di mutuo soccorso la personalità giuridica. E questo riconoscimento si opera in modo semplice, con la costituzione dello statuto e la registrazione.

Ma non è, o signori, l'atto speciale di registrazione che riconosce le Società di mutuo soccorso, e le eleva a personalità giuridica; no, lo ripeto, è la legge, la legge che vi proponiamo, la quale perciò appunto è chiamata legge di *riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso*.

Io davvero non ho mai saputo che vi possa essere nella società civile godimento di diritti diversi, oltre quelli che sono attribuiti dalla legge sotto certe modalità e condizioni.

Quando, sia il Codice civile, che qualunque altra legge attribuisce dei diritti, proclama l'egualianza fra tutti, e sottopone questo godimento

dei diritti civili a certe formole e all'adempimento di altri obblighi e doveri.

Nell'uniformarci alle prescrizioni della legge, noi esercitiamo liberamente tutti i nostri diritti.

Il figlio legittimo, la donna maritata, il marito, godono di alcuni diritti nei rapporti con le persone e con la proprietà, perchè si sono uniformati alle prescrizioni del Codice civile.

Le leggi per massima non attribuiscono che la capacità, la quale, esplicita ne' modi prescritti, determina l'acquisto reale e speciale de' diritti.

Il riconoscimento giuridico, non è che l'attribuzione di una capacità; da questa che si esplica e si uniforma alle leggi, emana il godimento dei diritti.

Dunque, o signori, non è che si crei nulla di speciale per le associazioni, ma si fa ad esse l'applicazione della nota dottrina che regola in certe determinate condizioni il godimento dei diritti civili per chi si uniforma alle prescrizioni della legge.

Queste sono le teoriche ortodosse della scienza del dritto, e ad esse appunto noi ci siamo attenuti.

Voi, o signori, avete la capacità di contrattare e di stabilire il vostro domicilio in un luogo anzichè in un altro; ma, per poterlo fare, occorre che uniformandovi alle prescrizioni della legge, presentiate la vostra dichiarazione di domicilio, e compiate questa o quell'altra formalità. E chi è allora che ve lo dà questo nuovo domicilio? Ve lo ha dato il legislatore con la capacità che vi avea attribuito di compiere gli atti e le formalità necessarie.

Lo stesso avviene per questo disegno di legge; noi riconosciamo che le Società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica quando si uniformino a certe speciali prescrizioni.

Chi è che veramente creerà questa personalità? La legge e non altro, perchè è creatrice sempre, potendo tutto creare, e fare e disfare. Sapete chi è che non può fare e disfare e nemmeno crearvi questa personalità giuridica? Lo ha detto il ministro di agricoltura e commercio: è il potere esecutivo, il quale per necessità è costretto a farlo oggi, supplendo alla lacuna della nostra legislazione. E oggi che l'ente giuridico non è più la creazione della legge, ma quella dell'arbitrio. E se, invece che all'arbitrio del potere, voi vi affidate a condizioni generali stabilite per legge, le società giuridiche sono create dalla nostra libera volontà nell'orbita delle leggi stesse.

Ed io non avrei altro da aggiungere, perchè son sicuro che gli onorevoli Rinaldi e Pais, che mi sono stati così cortesi nelle loro obiezioni, capi-

ranno dopo le mie osservazioni che il disegno di legge non merita i loro rimproveri. Con esso non è già che crei alcuno la personalità giuridica, nè il ministro nè altri, nessuno. È solo la legge che, date certe formalità, afferma l'esistenza giuridica delle Società di mutuo soccorso.

Dopo ciò, o signori, a nome della Commissione io debbo dire con rincrescimento che non possiamo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Rinaldi. Appunto perchè voi volete dare la personalità giuridica alle Società operaie di mutuo soccorso, è necessario che noi sappiamo quale scopo esse si propongono, se non si vuol far ritorno al sistema delle caste.

Non è possibile, come dissi ieri, una personalità giuridica se non per le associazioni, le quali si propongano scopi determinati; gli scopi indeterminati non possono essere disciplinati da leggi.

Io rileggo questo emendamento proposto dall'onorevole Rinaldi, e sfido a trovare un'indeterminatezza maggiore: "Le Società di mutuo soccorso sono tutte riconosciute come persone giuridiche".

Or qui vi sarebbe la obbligatorietà del riconoscimento, che noi non ammettiamo, in omaggio al principio di libertà, di quella libertà che tutti dicono di voler glorificare, e che pochi onorano nelle loro proposte. Noi non vogliamo che tutte le Società siano obbligatoriamente riconosciute come personalità giuridiche, ma quelle sole che liberamente lo vogliono. E poi continua l'emendamento:

"Sono considerate come Società di mutuo soccorso quelle che si propongono fra i loro scopi leciti il mutuo aiuto sotto qualsiasi aspetto economico."

Sfido a trovare una concretezza, o signori, in questa specie di proposta. Io non vi parlo degli scopi industriali o di altro genere che si caccerebbero in mezzo con una proposta simile, e che sono appunto quelli che hanno lamentato gli onorevoli Miceli e Capo. Come volete che un controllo possa esercitarsi quando voi consentite questa sconfinata affermazione di enti collettivi relativamente ai loro scopi? Lo volete sapere? Voi consacrerete solennemente la frode. L'onorevole Miceli oggi lo ha ricordato coll'autorità che gli viene anche dagli studi fatti quando fu ministro di agricoltura e commercio: è questo appunto che noi tutti dobbiamo proporci di evitare, cioè le frodi a danno di quelle Società operaie, le quali si portano spesso come bandiera che copre il contrabbando, ma che, in fondo, sono spesso le vittime dell'altrui voracità.

Quanto all'onorevole Vollaro, non mi distendo

in una risposta, perchè lo ha già fatto per me l'onorevole Capo, e la Commissione si uniforma alle osservazioni da lui fatte.

Abbiamo poi due altre proposte di emendamenti.

L'onorevole Parenzo vorrebbe che fosse soppressa la parola *esclusivamente*. Noi non ci teniamo, ed appunto per questo possiamo accettare la sua proposta.

Ma ce n'è un'altra dell'onorevole Marcora, che è assai più grave. Egli vorrebbe in sostanza tornare a quello che era il disegno ministeriale. Spiegai ieri quali fossero le discrepanze fra Commissione e Ministero. Vi sono buone ragioni dall'una parte e dall'altra; ed io credo di interpretare i sentimenti e le idee de' miei colleghi della Commissione nel dichiarare che, riconoscendo esservi vantaggi e disadvantages nell'una o nell'altra versione, ci rimettiamo a quello che dirà il Governo. Certo, se da una parte, nella proposta della Commissione, che vuole estendere il beneficio della legge ad altre classi sociali, vi era una ragione generale di uguaglianza, dall'altra si fa riflettere, con non meno grave considerazione, che i benefici che noi concediamo con questa legge (esenzione di tassa di registro e tante altre cose) li potremmo domani vedere concessi ad associazioni di mutuo soccorso, che non sono consentanee alle nostre idee, ai nostri progressi civili, ed anche, se vogliamo, alle nostre idee politiche.

Quando voi restringeste semplicemente la personalità giuridica alle Società operaie, questo pericolo non vi è.

Da ultimo, o signori, v'è un'altra proposta dell'onorevole Capo, che è relativa a quella tale interruzione, con cui ieri provocò invano il relatore; voglio dire le Società di resistenza. È vero che in Inghilterra esistono Società di resistenza, ma esse costituiscono Società speciali e distinte, che hanno congegni propri.

Ora, cominciamo noi dalle Società di mutuo soccorso, che non hanno nulla a che fare con le Società di resistenza. Senza dubbio il mutuo soccorso si può indirizzare ed estendere a cose ben più importanti; ma per ora noi le accettiamo in un significato assai più modesto. E se l'Inghilterra stessa ha sentito il bisogno di avere una legge speciale per le Società di resistenza, prego l'onorevole Capo, che è stato così benevolo verso questo disegno di legge, di ritenere, che è utile contentarci dell'uovo oggi, perchè chi sa se domani non potremo avere anche la gallina (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dirò pochissime parole.

Il relatore della Commissione ha detto quanto occorreva intorno agli emendamenti, ed io non starò a ripetere quello che egli ha detto benissimo. D'altronde, nel discorso che ho avuto l'onore di fare poco fa, mi pare di avere già confutato le obiezioni, che poi si sono riprodotte in forma di emendamenti.

Mi limito dunque a dichiarare: 1° che il Governo accetta la proposta dell'onorevole Parenzo, consistente nel togliere la parola *esclusivamente*; 2° che il Governo accetta la proposta dell'onorevole Marcora, che avevo in animo di fare io stesso; proposta la quale ci fa tornare alla dizione della formula ministeriale.

Noi facciamo una legge speciale per le Società di mutuo soccorso fra gli operai: non allarghiamo i confini.

Del pari, le cose dette nella discussione generale dall'onorevole relatore e da me, importano che il Governo non può accettare la proposta degli onorevoli Rinaldi e Pais. Senonchè è l'uno e l'altro, oggi, hanno dichiarato di riconoscere la necessità di una legge.

Ora io dichiaro che, nell'articolo 2, non avrò difficoltà, come non l'ha certamente la Commissione, di esaminare se si possano allargare i concetti, che servono a caratterizzare le Società di mutuo soccorso, tanto più che già ho visto sul banco della Presidenza altre proposte in questo senso.

Sarà allora il caso di trattare la questione proposta dagli onorevoli Rinaldi e Pais intorno ad altri scopi, che queste Società possano avere.

Mi limito dunque a pregare la Camera di votare l'articolo 1° con queste due modificazioni: togliere la parola *esclusivamente*, ed aggiungere le parole: *per gli operai*. In quanto all'onorevole Capo, che ha parlato delle Società di resistenza, già ha risposto il relatore. Io mi limito a dichiarare che si allontanano dallo scopo della legge attuale, che è quello di regolare il riconoscimento delle Società di mutuo soccorso per gli operai; se occorrerà dare il riconoscimento ad altro genere di Società, lo vedremo in altra occasione.

Già con questo solo scopo la legge attuale incontra tante difficoltà e tanti ostacoli: se ne aggiungiamo altri, la ridurremo in modo che sarebbe meglio non farne alcuna.

Presidente. Verremo ai voti.

Vollaro. Onorevole presidente, ho chiesto di parlare per fatto personale.

Presidente. Lo accenni, onorevole Vollaro.

Vollaro. Io ieri ho parlato in favore della legge. L'onorevole Capo non c'era ed ha creduto che avessi combattuto la legge. Io ho soltanto proposto una modificazione all'articolo 1°, alla quale però non tengo, poichè farei mio l'emendamento proposto dall'onorevole Rinaldi nel caso ch'egli lo ritirasse.

Infine, i miei fatti personali consistono in ciò che si è attribuito alle mie parole un senso che non avevano, tanto che ho bisogno di spiegarle.

Presidente. Onorevole Vollaro, Ella ha indicato il suo fatto personale in termini così generali che, francamente, non mi pare abbastanza determinato. Ad ogni modo le do facoltà di parlare per un fatto personale, ma la prego di considerare che sono le 6,25 e dobbiamo votar quest'articolo.

Vollaro. Onorevole presidente, la discussione non è chiusa: ma poi le faccio osservare che, prima che l'onorevole Rinaldi Antonio parlasse, io già aveva chiesto di parlare.

Presidente. Ma Ella, onorevole Vollaro, non ha il diritto di parlare altro che per un fatto personale; perchè il regolamento è preciso; senta quello che dice l'articolo 33:

“ Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatti personali. ”

Ora non posso permettere, in nessun modo, che, sotto pretesto di fatti personali, si venga qui a riaprire la discussione. Se Ella dunque ha un fatto personale vero e proprio, parli; se poi Ella vuol rientrare nella discussione, con grande mio rincrescimento non posso permetterlo, perchè il regolamento me lo vieta (*Bravo! Bene!*).

Vollaro. Parlerò per fatto personale; ma, per indicare il mio fatto personale, per scagionarmi di ciò che erroneamente mi si attribuisce, non posso fare a meno di ricordare quello che ho già detto.

Presidente. Onorevole Vollaro, venga al suo fatto personale; si scagioni subito.

Vollaro. Dapprima fui redarguito di avere imposto il silenzio. Io non ho imposto il silenzio a nessuno; ho detto soltanto all'onorevole Capo che mi interrompeva: continuerò quando l'onorevole Capo mi lascerà parlare.

Presidente. Ma, onorevole Vollaro, si scagioni delle accuse che dice che sono state fatte a Lei, e lasci tutti questi incidenti.

Vollaro. È meglio che io rinunzi al fatto personale, perchè vedo che Ella, signor presidente, vuole che io non parli.

Presidente. No, onorevole Vollaro, io le aveva accordata la facoltà di parlare per fatto personale, ma era mio dovere di richiamarvela, una volta che Ella non veniva ad una conclusione.

Veniamo dunque ai voti. Come la Camera ha inteso, ci sono quattro emendamenti proposti a questo articolo 1. Uno è dell'onorevole Marcora, accettato dalla Commissione e dal Ministero il quale consiste nel ristabilire la espressione contenuta nell'articolo 1, proposto dal Ministero, secondo la quale il disegno di legge concerne le Società di mutuo soccorso *per gli operai*.

Un altro emendamento è dell'onorevole Parenzo, che la Commissione e il Ministero accettano del pari, col quale si propone di sopprimere la parola *esclusivamente*.

Vi sono poi altri due emendamenti, o meglio, due articoli sostitutivi, uno dell'onorevole Vollaro, l'altro degli onorevoli Pais e Rinaldi Antonio. Questi due articoli sostitutivi non sono accettati dalla Commissione, nè dal Ministero.

Di questi due articoli sostitutivi, quello presentato dagli onorevoli Pais e Rinaldi, come più largo, ha la precedenza nella votazione. Quando questo fosse respinto, verrebbe in votazione l'altro dell'onorevole Vollaro.

Prego dunque l'onorevole Pais di dichiarare se mantenga o ritiri il suo articolo sostitutivo a quello della Commissione.

Pais. A nome dell'onorevole Rinaldi e mio, dichiaro che, rimanendo fermo il concetto che informò il nostro articolo sostitutivo, lo ritiriamo, confidando nella dichiarazione fatta dall'onorevole ministro che presenterà nell'articolo 2 una parte di ciò che noi chiedevamo nell'articolo 1°.

Presidente. Essendo ritirato l'articolo sostitutivo degli onorevoli Pais e Rinaldi, non rimane che quello dell'onorevole Vollaro.

Onorevole Vollaro, lo mantiene o lo ritira?

Vollaro. Onorevole presidente, l'articolo sostitutivo mio non ha avuto nè l'accettazione, nè il rigetto della Commissione, e del Ministero. Quando avrò inteso il parere del relatore e del ministro, allora dichiarerò se lo mantengo o lo ritiro.

Presidente. Mi pareva di aver compreso che non era accettato.

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Indelli, relatore. Debbo fare una dichiarazione esplicita.

La Commissione aveva già espresso il suo parere contrario, uniformandosi alle parole dell'onorevole Capo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dico la stessa cosa.

Presidente. L'onorevole Vollaro è soddisfatto. (*Si ride*).

Il suo articolo non è accettato.

Vollaro. Lo ritiro allora, per ripresentarlo come aggiunta all'articolo 2.

Presidente. Dunque per momento lo ritira, e questo è l'essenziale. (*Si ride*).

Leggo dunque l'articolo 1° con la modificazione proposta dagli onorevoli Marcora e Parenzo, accettata dal Governo e dalla Commissione:

“ Art. 1°. Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Società di mutuo soccorso per gli operai che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:

assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;

venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti „

Pongo a partito questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

[Presentazione di un disegno di legge.]

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Coppino, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge sullo stipendio ai maestri elementari, tornato con modificazioni dal Senato.

Prego la Camera di rimandarlo alla stessa Commissione che lo esaminò la prima volta, e di dichiararlo di urgenza.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro chiede, inoltre, che questo disegno di legge sia rimesso alla stessa Commissione che ebbe ad esaminarlo la prima volta; se non sorgono obiezioni, questa domanda s'intenderà accolta.

(*È concessa*).

L'onorevole ministro chiede pure che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza; se nessuno si oppone, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(*È ammessa*).

Annunzio di due domande d'interpellanza e d'interrogazione.

Presidente. Comunico alla Camera la seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Vollaro :

“ Il sottoscritto deputato chiede d'interpellare i ministri del culto, dell'interno e della pubblica istruzione, intorno alle questioni relative alla pertinenza, uso, sorveglianza della scolasteria di Bova in circondario di Reggio-Calabro, ivi d'antico tempo esistente, sorte tra il municipio ed il coadiutore Mantovani di quella diocesi che determinarono le dimissioni di quel civico Consiglio. „

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare se e quando gli onorevoli ministri interpellati intendano di rispondere a questa domanda d'interpellanza.

Depretis, presidente del Consiglio. Dirò, nella seduta di domani, se e quando potremo rispondere all'onorevole Vollaro.

Presidente. Comunico quest'altra domanda di interrogazione, diretta al ministro dell'interno :

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno a proposito della necessità di facilitare l'esercizio delle farmacie, specialmente nei comuni rurali.

“ Bosdari. „

Prego l'onorevole ministro dell'interno, di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Depretis, ministro dell'interno. Lo dirò nella seduta di domani.

Presidente. Come gli onorevoli Vollaro e Bosdari hanno udito, gli onorevoli ministri si riservano di dire nella seduta di domani se e quando risponderanno alle loro domande d'interpellanza e d'interrogazione.

La seduta termina alle 6,40.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)

2. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)

3. Approvazioni di contratti per cessioni e permute di beni demaniali. (407)

4. Convenzioni con la Ditta Pirelli e Comp.

per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscalo atto a tali operazioni. (382)

5. Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi. (395)

6. Svolgimento di una interrogazione dei deputati Novi-Lena e Pelloux; e di un'altra dei deputati Rosano e De Renzis al ministro dei lavori pubblici; di una interrogazione del deputato Plebano ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

7. Computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso. (397)

8. Proroga di esecuzione della legge 1° gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini. (404)

9. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

10. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

11. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)

12. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)

13. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)

14. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)

15. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)

16. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)

17. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore “ Quintino Sella „ nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)

18. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)

19. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla Società Veneta d'imprese e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavoro di costruzione del palazzo delle finanze. (392)

20. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)

21. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86)

22. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)

23. Stato degli impiegati civili. (68)

24. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
25. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
26. Ampliamento del servizio ippico. (208)
27. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
28. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
29. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
30. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
31. Disposizioni sul divorzio. (87)
32. Provvedimenti per Assab. (242)
33. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
34. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
35. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
36. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
37. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
38. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
39. Progetto di nuovo Codice penale. (150)
40. Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168. (411)
41. Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le adulterazioni e sofisticazioni dei vini. (311)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

